

# Capitolo 1

## Nozioni generali

### Sommario

1. Premessa. - 2. Lo Stato e il diritto. - 3. Diritto e giustizia. - 4. L'ordinamento giuridico.

## 1. Premessa

Qualsiasi forma di aggregazione sociale è legata indissolubilmente all'esistenza ed all'osservanza di norme che ne disciplinano il buon funzionamento, nonché di organi preposti alla loro conservazione ed applicazione, anche coatta.

Dall'analisi generale delle associazioni umane emergono alcuni *elementi strutturali* comuni a ciascun gruppo che, per affermare e conservare la propria esistenza, necessita di un'organizzazione che:

- imponga ai consociati, attraverso dei *comandi*, determinate condotte;
- allo stesso tempo, disciplini i *rapporti* fra i consociati stessi, attribuendo a ciascuno una determinata *posizione* nel gruppo.

In particolare, nell'associazione che prende il nome di *Stato* (e che si fonda sul «diritto») questi elementi strutturali assumono una nomenclatura precisa e cioè:

- l'*organizzazione* è detta *ordinamento giuridico*;
- i *comandi* che da essa derivano sono le *norme giuridiche*;
- i *rapporti* che disciplina si definiscono *rapporti giuridici*;
- le posizioni di ciascuno nei confronti degli altri e dello stesso Stato sono dette *situazioni giuridiche soggettive*.

Nel prosieguo di questa prima parte, il nostro compito è di esaminare brevemente (un'analisi più approfondita, infatti, spetta al diritto pubblico) gli elementi strutturali citati.

## 2. Lo Stato e il diritto

Stato e diritto costituiscono i *presupposti* del nostro studio.

Lo *Stato*, in particolare, è una forma di associazione di individui che, su un dato *territorio*, si dà una serie di regole comuni (*diritto*) per realizzare la vita della collettività (*popolo*) che ad esso fa capo e da esso dipende.

Il diritto, in particolare, costituisce quell'insieme di regole di comportamento che lo Stato impone ai consociati e di cui garantisce, anche attraverso l'uso della forza, l'osservanza.

Per TRABUCCHI il **diritto** presenta i seguenti caratteri:

- **intersubiettività**, in quanto regola azioni umane rilevanti nei rapporti sociali, stabilendo così, tra i componenti della società, delle relazioni giuridiche aventi per contenuto una serie di obblighi e di correlativi diritti;
- **statualità**, in quanto esso deriva solo dallo Stato, che crea o riconosce le norme obbligatorie (**principio di legalità**). Si dice, infatti, che lo Stato parla il diritto;
- **obbligatorietà**, in quanto s'impone con una serie di norme obbligatorie il cui rispetto viene assicurato dallo Stato anche con ricorso alla forza.

Il complesso di norme coordinate per la disciplina dei singoli rapporti tipicamente previsti dall'ordinamento si definisce **istituto giuridico** (es.: l'istituto del matrimonio, della proprietà etc.).

Il diritto, infine, si manifesta sotto due differenti profili:

- *diritto oggettivo*: cioè come l'insieme delle regole (*norma agendi*) che disciplinano in astratto la condotta degli individui;
- *diritto soggettivo*: come potere di agire (*facultas agendi*) che viene riconosciuto in concreto ad un soggetto per soddisfare un proprio diritto.

### 3. Diritto e giustizia

#### A) Premessa

Secondo la dottrina giusnaturalistica diritto e giustizia sarebbero concetti perfettamente coincidenti, con l'immediata conseguenza che solo le «*norme giuste*» costituirebbero le norme giuridiche. Un tale assunto potrebbe avere qualche fondamento giustificativo nelle società omogenee per credenze e costumi laddove l'omogeneità di fondo nella valutazione astratta di ciò che è giusto ed ingiusto facilita l'opera di traduzione dei principi di giustizia in «diritto» da parte degli organi legislativi o dei giudici.

Di fatto, nelle società contemporanee manca una tale omogeneità di consensi; poche sono le norme universalmente riconosciute «*giuste*» (non uccidere, non giurare il falso, non ledere gli altri etc.), anche perché ciò che appare giusto o ingiusto varia con il variare dei costumi sociali, delle condizioni di vita politica, culturale, economica etc.

Appare perciò corretto disgiungere i due concetti di giustizia e di diritto, ed introdurre la distinzione fra *diritto naturale* e *diritto positivo*.

**Diritto naturale**: è un insieme di principi derivanti dalla ragione e insiti nella natura umana talvolta ritenuti idonei a produrre effetti giuridici, a prescindere dalla trasfusione di essi in norme positive.

**Diritto positivo**: è l'insieme delle norme giuridiche vigenti in un certo momento storico dello Stato, a prescindere da qualsiasi valutazione metagiuridica (es.: giusto o ingiusto).

## B) Il pensiero di Kelsen

KELSEN, nella sua *Teoria generale del diritto dello Stato*, distingue i due concetti:

- il *diritto* è una tecnica specifica di organizzazione sociale che vige (in una data epoca e in una data società) prescindendo da giudizi di valore (se giusto o ingiusto) di cui ciascun diritto positivo è suscettibile;
- la *giustizia* è un modello soggettivo di valori al quale ciascun ordinamento impronta le proprie tecniche legislative, proponendosi — secondo una scala soggettiva di valori — determinati obiettivi da raggiungere.

## C) Il pensiero di Alf Ross

Le interminabili discussioni filosofiche sulla *natura del diritto* derivano dal presupposto che il diritto tragga la sua validità da un'idea «*a priori*» sul concetto di «giusto».

Ma, osserva ROSS, se si abbandonano questi presupposti deduttivi filosofici il problema della definizione perde qualsiasi interesse. In realtà, la *scienza del diritto* si propone di descrivere determinati sistemi di norme (ad. es. il diritto italiano, il diritto inglese, il diritto tedesco etc.), i quali, in quanto esistono, vanno studiati più che giudicati.

La scienza del diritto si occupa, dunque, dello studio dei «*diritti validi*» vigenti nei singoli Stati. È «*diritto valido*», secondo ROSS, l'insieme astratto di *idee normative, stabilite non* per insegnare verità teoretiche, *ma* per guidare le persone (giudici e privati) a comportarsi in un certo modo, secondo norme *effettivamente seguite*, in un certo luogo e tempo, perché sentite dalla coscienza sociale come utili e vincolanti.

Le *norme giuridiche*, quindi, altro non sono che delle «*direttive*» di comportamento che funzionano come uno schema di interpretazione: così come solo chi conosce le regole del gioco degli scacchi, può capire le mosse compiute.

Dalla conoscenza delle norme astratte, cioè del «*diritto valido*» in un dato tempo e luogo (*diritto oggettivo*), si può comprendere il «*diritto in azione*»: cioè si possono interpretare gli atti ed i comportamenti sociali che in ossequio a quel diritto si compiono e che sono consentiti ai singoli (*diritto soggettivo*).

## 4. L'ordinamento giuridico

La nozione di ordinamento giuridico trova la dottrina profondamente divisa. Difatti:

- secondo la **teoria normativa** (sostenuta soprattutto da KELSEN), analizzando la *struttura* dell'ordinamento giuridico, esso va considerato un *insieme di norme disposte* secondo un rigido ordine gerarchico e facente capo ad un'unica *norma fondamentale* (c.d. *Grundnorm*). Tale norma, non posta ma presupposta, rappresenta l'elemento di coesione del sistema, sul quale lo stesso si sviluppa e si articola;
- secondo la **teoria istituzionalista** (sostenuta da HAURIOU e SANTI ROMANO) si deve prendere in esame, invece, la funzione dell'ordinamento giuridico che va considerato un'istituzione composta da:
  - un *corpo sociale* (cioè più *persone* che si associano);
  - un' *organizzazione* gerarchica di esso;
  - un *ordine normativo* che disciplina il funzionamento della istituzione stessa.

Le *conseguenze* che derivano dalle due impostazioni sono che:

- la *teoria normativa* è *monista*, ritiene cioè che l'ordinamento giuridico sia *uno solo* e che si frazioni in tanti ordinamenti particolari che fanno tutti capo alla *norma base*;
- la *teoria istituzionalista*, invece, è *pluralista*, in quanto ritiene che ciascuna *istituzione* (famiglia, società, Stato etc.) abbia un *ordinamento proprio* che si pone in posizione gerarchica (di superiorità, parità etc.) rispetto agli altri ordinamenti (così, ad esempio, l'ordinamento di una associazione sportiva deve rispettare, oltre alle norme statutarie, anche quelle più generali previste dall'ordinamento dello Stato). Specie SANTI ROMANO, poi, conducendo fino all'estremo le conseguenze di questa impostazione c.d. istituzionale, arriva a sostenere che perfino un'associazione per delinquere dia luogo ad un «ordinamento» se strutturata gerarchicamente, sulla base di regole imposte a tutti gli associati. Sul piano storico la teoria trova conferma da un'analisi dello sviluppo della società moderna — segnatamente quella di ispirazione capitalistica — nella quale, o in alcune delle quali, per particolari condizioni e situazioni socio-economiche, l'aggregato delinquenziale si pone, addirittura, non solo come ordinamento sottostante, ma alternativo allo Stato medesimo, dotato di norme la cui efficacia di coazione è, a volte, addirittura superiore a quella statale.

# Capitolo 2

## La norma giuridica

### Sommario

Sezione Prima: *Generalità*. - 1. Concetto e caratteri della norma giuridica. - 2. La sanzione.  
3. Fondamentali distinzioni tra norme giuridiche.

Sezione Seconda: *L'efficacia della norma giuridica*. - 4. L'efficacia nel tempo. - 5. L'efficacia nello spazio.

Sezione Terza: *L'interpretazione della norma giuridica*. - 6. Applicazione della norma.

7. L'interpretazione. - 8. L'integrazione dell'ordinamento giuridico: l'analogia.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI: c.c. disp. prel. 11, 12, 14, d.i.p. 3, 4, 20-50, 51, 56, 61, 62.

### Sezione Prima

#### *Generalità*

## 1. Concetto e caratteri della norma giuridica

*Norma giuridica* è il comando generale ed astratto rivolto a tutti i consociati con il quale si impone ad essi una determinata condotta, sotto la minaccia di una determinata reazione (sanzione).

Caratteristiche peculiari di ciascuna norma giuridica sono:

- la **generalità**: in quanto le norme sono rivolte alla comunità nella sua generalità;
- l'**astrattezza**: proprio perché generale, infatti, la norma giuridica non trova una formulazione del tipo «Tizio deve pagare il debito che ha verso Caio» bensì sancisce in maniera più generica e comprensiva «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno». La norma, pertanto, non prende mai in considerazione un singolo caso particolare, ma prevede una *situazione-tipo* generale ed astratta cui possono ricondursi tutti i casi concreti possibili: tale situazione-tipo prende il nome di *fattispecie* (la *Tatbestand* del diritto tedesco);
- l'**obbligatorietà**: in quanto l'osservanza della norma stessa è *garantita con la forza*, e cioè con una particolare reazione contro chi non la osserva, che prende il nome di sanzione.

## 2. La sanzione

Sanzione è la reazione che l'ordinamento giuridico minaccia a chi viola le sue norme, allo scopo di assicurare il risultato che ciascuna norma si propone, anche in mancanza di obbedienza spontanea.

Accanto al comando (c.d. *precetto*), pertanto, si pone la minaccia di un castigo (c.d. *sanzione*).

Sanzioni estreme sono:

- *l'esecuzione*: in cui rientrano sia *l'esecuzione forzata*, sia la *nullità* dell'atto compiuto in violazione delle norme;
- *la pena*: che infligge al violatore un male che non è in relazione diretta con la lesione compiuta.

Altre sanzioni sono il *risarcimento* e la *riparazione*, rivolte ad ottenere soltanto un equivalente di ciò che si sarebbe ottenuto con l'obbedienza spontanea della norma.

Alcune norme giuridiche però, in concreto, sono prive di sanzione (c.d. *norme imperfette*, es.: art. 315); pertanto deve dirsi che la coercibilità caratterizza l'ordinamento giuridico nel suo insieme, piuttosto che la singola norma.

La sanzione è un momento essenziale della giuridicità della norma. Il carattere giuridico della norma dipende infatti dalla sua garanzia sociale e non già dai motivi della sua osservanza (osservanza che potrebbe derivare da intima convinzione, dall'abitudine, dal senso morale di obbedienza).

La norma può essere osservata spontaneamente e non per timore della sanzione, ma ciò che importa, secondo BIANCA, è che essa non dipenda esclusivamente dalla coscienza del destinatario, ma sia *socialmente garantita* mediante la sanzione. Senza la sanzione e quindi senza questa garanzia sociale, secondo l'Autore, siamo al di fuori del fenomeno giuridico inteso come fenomeno normativo volto ad assicurare un ordine alla società.

### 3. Fondamentali distinzioni tra norme giuridiche

A) *In base al contenuto si distinguono:*

- *norme permissive*, che concedono ai soggetti particolari facoltà, garantite dall'ordinamento: si pensi alla possibilità di proporre appello contro le sentenze di primo grado;
- *norme proibitive*, che, invece di un comando, contengono un divieto: per esempio, il divieto che grava sugli amministratori statali di acquistare i beni affidati alle loro cure (art. 1471);
- *norme precettive*, che impongono obblighi giuridici: per esempio, la norma che impone l'obbligo degli alimenti a determinati soggetti (art. 433).

B) *In base al tipo di comando contenuto nella norma si distinguono:*

- *norme cogenti* (o *imperative* o *assolute*): sono quelle norme la cui applicazione è imposta dall'ordinamento, prescindendo dalla volontà dei singoli (es.: tutte le norme penali);

- *norme relative o derogabili*: la cui applicazione può essere evitata dagli interessati, e si distinguono, a loro volta, in:
  - *norme dispositive*: regolano un rapporto, ma lasciano libere le parti di disciplinarlo diversamente: così, per esempio, l'art. 1815 stabilisce che, se le parti non hanno disposto diversamente, il mutuatario (colui che ha preso a prestito) deve corrispondere gli interessi al mutuante sulla somma presa a prestito;
  - *norme suppletive*: disciplinano un rapporto in mancanza della volontà delle parti. Esempio: nel caso di mutuo, qualora le parti non abbiano stabilito specificamente il tasso di interesse, questo è computato nella misura legale.

C) *In base alla sanzione si distinguono:*

- *norme primarie*: sono quelle che pongono il comando (es.: l'art. 1343 prevede la illiceità della causa di un negozio, se contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume);
- *norme secondarie*: sono quelle che stabiliscono la conseguenza per il trasgressore (es.: l'art. 1418 prevede la nullità del negozio, qualora la causa sia illecita);
- *norme perfette*: sono quelle munite di sanzione;
- *norme imperfette*: non sono munite di sanzione (es.: il figlio deve rispettare i genitori, art. 315);
- *norme minus quam perfectae*: sono quelle norme la cui inosservanza viene punita con sanzioni non adeguate (così TRABUCCHI).

Un esempio è dato dal combinato disposto degli artt. 89 e 140, che riconnettono alla inosservanza del lutto vedovile una sanzione amministrativa senza compromettere il matrimonio contratto in dispregio della norma.

D) *In base alla funzione distinguiamo:*

- *norme di diritto materiale*: se sono dirette al regolamento dei rapporti. Esempio: la maggior parte delle norme di diritto civile;
- *norme di diritto strumentale*: se, invece, danno le regole per l'attuazione in concreto del comando giuridico. Si pensi alle norme del diritto processuale ed alcune norme del diritto civile (libro VI del Codice Civile sulla tutela dei diritti).

E) *In base all'estensione dell'efficacia si distinguono:*

- *norme generali e norme locali*: le prime sono quelle che trovano uguale applicazione in *tutto* il territorio dello Stato; le seconde sono quelle che vigono soltanto in alcune *parti* del territorio dello Stato (es.: leggi regionali);
- *norme comuni e norme speciali*: le prime sono quelle dettate in generale per tutti i rapporti giuridici; le seconde sono quelle che, per soddisfare

particolari esigenze, si applicano solo in alcune materie (es.: pesca), in alcune circostanze (es.: in tempo di guerra), o per alcune categorie di soggetti (es.: gli imprenditori commerciali). Quando c'è un diritto speciale, le sue norme prevalgono su quelle comuni;

- *norme regolari e norme eccezionali*: le prime sono quelle che regolano determinati rapporti in conformità dei principi generali dell'ordinamento; le seconde sono quelle che deviano, in virtù di particolari esigenze, dai principi della materia o, in generale, dell'ordinamento.

## Sezione Seconda

### *L'efficacia della norma giuridica*

## 4. L'efficacia nel tempo

### A) Entrata in vigore della norma giuridica

Perché la norma possa «entrare in vigore», spiegare, cioè, in pieno la sua efficacia *erga omnes*, si richiedono:

- la pubblicazione di essa nella *Gazzetta Ufficiale* dopo la *promulgazione* da parte del Capo dello Stato;
- *il decorso di un certo periodo di tempo, detto vacatio legis*, dalla pubblicazione, per consentire ai destinatari di venire a conoscenza della legge.

Il periodo di *vacatio* è normalmente di 15 giorni. Talvolta, però, è la legge stessa a prevedere che il termine della *vacatio legis* sia superiore, inferiore o addirittura nullo, come accade, ad es., per provvedimenti di particolare importanza che richiedono un maggior tempo di assimilazione o, al contrario, un'immediata operatività data l'urgenza dell'intervento legislativo (si parla, in quest'ultimo caso, di *leggi-catenaccio*, per le quali non è prevista la *vacatio legis*). Trascorso tale periodo, la legge diviene obbligatoria per tutti e vale il principio *ignorantia iuris non excusat*, con l'unico limite dell'**ignoranza inevitabile**: la Corte costituzionale (sent. 364/98), infatti, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza delle legge penale l'ignoranza inevitabile, ossia l'ignoranza che non può essere superata nonostante l'impiego di tutti i mezzi necessari per conoscere la legge penale.

### B) Abrogazione della norma giuridica

È la cessazione dell'efficacia della norma giuridica. Si realizza per:

- *dichiarazione espressa del legislatore* (che abroga una legge);
- *dichiarazione tacita del legislatore*: se il legislatore emana una nuova disposizione legislativa incompatibile con la precedente (per il principio *lex*

*posterior derogat priori*) o se la nuova legge regola *interamente* la materia già regolata precedentemente;

- *referendum popolare* (art. 75 Cost.);
- *cause intrinseche*: ricorrono quando la legge è emanata solo per un certo periodo di tempo o in particolari circostanze (c.d. *leggi eccezionali*);
- *decisione di illegittimità costituzionale* pronunciata dalla *Corte Costituzionale*.

L'abrogazione differisce dalla *deroga*, che ricorre, invece, quando una norma fa eccezione a regole contenute in un'altra norma, la quale resta, nel suo ambito, pienamente, efficace.

### C) Irretroattività (disp. prel. 11)

L'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile sancisce un principio fondamentale: «*La legge non dispone che per l'avvenire ...*», ossia la legge non si riferisce a rapporti verificatisi nel tempo precedente la sua emanazione. Tale principio, ispirato ad esigenze di certezza del diritto, è, tuttavia, derogabile, in via eccezionale, in quanto:

- il legislatore può ritenere opportuno estendere gli effetti di una legge anche al passato (es.: aumenti di stipendio con decorrenza retrodatata);
- sono *retroattive le leggi penali più favorevoli al reo* (art. 2 c.p.);
- sono *retroattive le leggi di interpretazione autentica*;
- sono *retroattive le leggi di ordine pubblico* che tutelano i fondamentali interessi dello Stato.

Si ricordi, però, che il principio di irretroattività è derogabile solo dalla legge in senso stretto, non invece da atti di normazione secondaria (es.: regolamenti, ordinanze normative).

In generale, comunque, si può figurare il principio che solo le *norme favorevoli* per i destinatari possono avere *efficacia retroattiva*.

### D) Successione delle norme nel tempo

Il sopravvenire di una nuova legge determina problemi pratici di notevole importanza riguardo alle situazioni in via di definizione.

Il legislatore, per poter consentire la conclusione di tali rapporti senza far venir meno le aspettative di coloro che si basavano sulla precedente normativa, detta delle *norme transitorie* (dette anche di *diritto intertemporale*), dove tiene conto della precedente disciplina o di criteri meno rigidi di applicazione della nuova. A tali criteri, in particolare, si ispirarono le norme transitorie dettate dal legislatore del 1942 per disciplinare le situazioni giuridiche pendenti o sorte sotto l'impero del codice precedente.

In mancanza di norme transitorie, si pone il problema della individuazione di un criterio generale alla luce del quale risolvere le questioni sorte per la successione di leggi nel tempo, e, in particolare, determinare la legge applicabile al caso concreto.

Al riguardo, è stata elaborata la **teoria dei diritti quesiti**, secondo la quale la norma successiva non può privare il soggetto dei diritti già acquisiti in base alla norma precedente. Ma, sia per l'indeterminatezza della nozione di diritto quesito, sia perché tale teoria precluderebbe alla legge successiva la modifica di situazioni giuridiche destinate a durare nel tempo, la giurisprudenza ha prevalentemente accolto la diversa **teoria del fatto compiuto** (dei *facta praeterita*), in virtù della quale le nuove norme non estendono la loro efficacia ai fatti compiuti sotto il vigore della legge precedente, benché dei fatti stessi siano pendenti gli effetti.

## 5. L'efficacia nello spazio

### A) Il diritto internazionale privato e i suoi criteri

Per diritto internazionale privato si intende l'insieme delle norme *interne dello Stato* che stabiliscono quale legge vada applicata nel caso in cui un rapporto giuridico presenti elementi di *estraneità* rispetto all'ordinamento perché una o entrambe le parti in causa sono cittadini stranieri o perché il bene su cui verte la causa è situato al di fuori del territorio dello Stato.

Nell'ordinamento italiano il corpo centrale delle norme di diritto internazionale privato era costituito dagli artt. 17-31 disp. prel. La *laconicità* delle disposizioni e l'*incostituzionalità* di talune di esse hanno portato all'approvazione della L. 31 maggio 1995, n. 218 (c.d. d.i.p.) con conseguente abrogazione dei precitati artt. 17-31.

### B) I criteri di collegamento (d.i.p. 3, 4, 20-51, 56, 61, 62)

Il nostro ordinamento, per risolvere il contrasto tra diritto italiano e straniero e identificare la legislazione applicabile, prevede tre criteri di collegamento:

- 1) la *nazionalità del soggetto* (legge delle persone), che trova applicazione nelle materie che riguardano lo stato e la capacità delle persone, rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e rapporti genitori-figli, istituti di protezione degli incapaci, successioni a causa di morte e donazioni (artt. 20-50, 56 d.i.p.);
- 2) il *luogo in cui si trova il bene* (legge del luogo), che opera come criterio di collegamento nei conflitti relativi al possesso, alla proprietà, ai diritti sulle cose, ovvero il *luogo dove l'atto è compiuto*, per le obbligazioni di fonte non contrattuale (artt. 51, 61, 62 d.i.p.);
- 3) la *volontà delle parti* (legge adottata), criterio adottato per le obbligazioni contrattuali (art. 4 d.i.p.).

La competenza e la forma del processo sono regolate dall'art. 3 d.i.p.

La legge straniera non si applica quando i suoi effetti sono contrari all'*ordine pubblico* (art. 16 d.i.p.); con tale espressione si fa riferimento a quei principi fondamentali di carattere etico-sociale che sono alla base dell'ordinamento giuridico italiano ed hanno perciò un carattere di inderogabilità (IUDICA-ZATTI).

### C) La condizione giuridica dello straniero

Lo straniero è *colui che ha una cittadinanza diversa da quella italiana*.

L'art. 10 Cost. stabilisce che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

La Costituzione, inoltre, riconosce a tutti, stranieri compresi, diritti e libertà fondamentali che attengono strettamente alla persona umana (libertà personale, inviolabilità del domicilio, segretezza della corrispondenza etc.). La legge ordinaria può, in ogni caso, estendere allo straniero diritti riconosciuti solo ai cittadini, senza che ciò implichi anche una copertura costituzionale.

È possibile distinguere, nel nostro ordinamento, tre categorie diverse di stranieri:

- *stranieri appartenenti a Stati membri dell'Unione europea*, ai quali il riconoscimento della cittadinanza europea garantisce la titolarità di alcuni diritti, fra i quali la libertà di circolare e soggiornare liberamente nell'ambito degli Stati membri della Comunità;
- *stranieri extracomunitari*, ossia i cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea, ai quali si applica un trattamento giuridico differente da quello in vigore per i cittadini comunitari. Restano salvi, in ogni caso, i diritti inviolabili dell'uomo. Vanno dunque inquadrati entro questi limiti gli interventi del legislatore volti a disciplinare l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini extracomunitari;
- *stranieri che godono del diritto d'asilo*, ossia del diritto dello straniero di trovare rifugio nel territorio di un altro Stato, qualora sia perseguitato o subisca discriminazioni per motivi politici, religiosi o razziali.

Sezione Terza

*L'interpretazione della norma giuridica*

## 6. Applicazione della norma

L'applicazione della norma giuridica consiste, concretamente, nella realizzazione, nell'ambito della vita sociale, di quanto richiedono le regole che compongono il diritto dello Stato (TORRENTE).

Parte della dottrina distingue tra:

- *applicazione necessaria del diritto*: quella, cioè, fatta dal magistrato per risolvere le controversie. Per applicare il diritto, il giudice deve conoscere due elementi: la norma giuridica da *applicare* e il *rapporto di fatto* che si deve *regolare*.

L'attività del giudice consiste nell'applicare la norma giuridica più adatta, a seguito di una valutazione complessiva dei fatti;

— *applicazione volontaria del diritto*: quella, cioè, fatta dal privato per regolare direttamente i propri rapporti (es.: *pagamento dei propri debiti*) (SCUTO).

## 7. L'interpretazione

L'interpretazione della norma giuridica consiste nella ricerca e spiegazione del senso della norma stessa, ossia nella determinazione della volontà del legislatore in essa racchiusa.

In relazione ai **oggetti** che la compiono, essa può essere:

- **interpretazione giudiziale**: se è compiuta dal giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Si noti, comunque, che tale interpretazione, attraverso la quale il giudice giunge alla sentenza, *vincola, ex art. 2909, le sole parti, i loro eredi od aventi causa, così che un caso analogo può in seguito essere deciso in modo diverso*;
- **interpretazione dottrinale**: è compiuta, senza alcuna forza vincolante, dagli studiosi di materie giuridiche;
- **interpretazione autentica**: è compiuta dal legislatore, che emana talvolta alcune norme (*con efficacia retroattiva*) per chiarire il significato di norme preesistenti, ed ha efficacia vincolante *erga omnes*.

Quanto al *metodo e ai criteri di interpretazione*, si ricordi che l'interpretazione di una norma si realizza in due fasi:

- *interpretazione letterale della norma*: è quella rivolta a valutare il significato proprio delle parole «secondo la loro connessione»: c.d. *vox iuris* (art. 12 disp. prel.);
- *interpretazione logica della norma*: è quella rivolta a stabilire il vero contenuto della norma, ossia l'intenzione del legislatore: c.d. *ratio iuris*.

Per determinare il *significato* di una norma, l'interprete deve riferirsi:

- *allo scopo della norma (criterio teleologico)*: in modo che le applicazioni della norma siano conformi alle sue finalità;
- *al sistema complessivo (criterio sistematico)*: è, cioè, necessario inserire la norma nel contesto delle altre norme che costituiscono l'ordinamento;
- *ai precedenti storici della norma stessa (criterio storico)*: ciò perché le disposizioni non si formano improvvisamente in un ordinamento, ed è di grande utilità l'analisi delle motivazioni per cui un istituto vi è stato introdotto.

In relazione ai **risultati**, infine, l'interpretazione può essere:

- **dichiarativa**: se i risultati dell'interpretazione grammaticale coincidono con quelli dell'interpretazione logica (*lex tam dixit quam voluit*);
- **estensiva**: se l'ambito di applicazione della norma è più esteso di quanto si ricava dalla semplice formulazione letterale (*lex minus dixit quam voluit*);
- **restrittiva**: nel caso contrario (*lex plus dixit quam voluit*).

Si ricordi infine che l'espressione «intenzione del legislatore» (v. art. 12 disp. prel.) va intesa non come volontà di coloro che hanno concorso a emanare la norma, bensì come l'intento obiettivo della legge (*ratio*), che si identifica con l'interesse da essa specificamente tutelato.

## 8. L'integrazione dell'ordinamento giuridico: l'analogia

### A) Le lacune dell'ordinamento giuridico

Possono a volte realizzarsi, nei rapporti sociali, fattispecie non previste né risolte da norme giuridiche. In casi del genere ci troviamo di fronte alle c.d. *lacune* che devono essere colmate dal giudice, il quale non può rifiutarsi di risolvere un caso pratico adducendo la mancanza di norme (art. 55 c.p.c., art. 328 c.p.).

### B) Il ricorso all'analogia e ai principi generali del diritto

È il procedimento mediante il quale il giudice sopperisce alle eventuali deficienze legislative, ricorrendo alla disciplina giuridica dettata per un caso simile o per materie analoghe (**analogia legis**) o (in mancanza di un richiamo analogico) ai *principi generali dell'ordinamento giuridico* dello Stato (**analogia iuris**) (art. 12 disp. prel.).

*Il ricorso all'analogia è ammissibile solo se poggia sui seguenti presupposti:*

- il caso in questione non sia previsto da alcuna norma;
- vi siano *somiglianze* tra la fattispecie prevista dalla legge e quella non prevista;
- tale rapporto di somiglianza riguardi gli elementi della fattispecie prevista in cui si ritrova la giustificazione stessa della disciplina che è stata data dal legislatore (*eadem ratio*).

Il ricorso all'analogia è espressione di un principio base dell'ordinamento che è quello della *uguaglianza di trattamento* per cui *i casi simili devono essere regolati da norme simili*.

Si noti che l'analogia non va confusa con l'**interpretazione estensiva**: infatti con quest'ultima si resta sempre nell'ambito della norma, pur se dilatata fino al limite della sua massima espansione. Con l'analogia, invece, si esce dai confini della norma, perché il caso da disciplinare non può essere in alcun modo ricompreso nella medesima.

### C) I limiti di applicabilità dell'analogia

Il procedimento analogico non è ammesso:

- *rispetto alle leggi penali c.d. in malam partem*, ossia sfavorevoli al reo (art. 14 disp. prel.), in base al principio di legalità (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), che si pone come garanzia di libertà;

— *rispetto alle leggi eccezionali* (art. 14 disp. prel.), perché se l'eccezione si estendesse oltre il caso previsto, non sarebbe rispettata la *voluntas legis*.

È, invece, suscettibile di analogia, nel suo ambito, il *diritto speciale*, perché questo pone una *disciplina difforme* ma non antitetica al diritto comune.

Al riguardo si ricordi che:

— *norme speciali* sono quelle che, per soddisfare particolari esigenze, si applicano solo *in alcune materie* (es.: caccia e pesca), *in alcune circostanze* (es.: in tempo di guerra) e per *alcune categorie di soggetti* (es.: gli imprenditori commerciali), dettando una disciplina difforme ma non antitetica al diritto comune;

— *norme eccezionali* sono, invece, quelle che, per le particolari esigenze cui vanno incontro, deviano dai principi ispiratori di tutto un ramo del diritto o di un istituto giuridico.

Pertanto, mentre le norme eccezionali si caratterizzano perché contraddicono, per particolari ragioni, al sistema delle altre norme, le norme speciali costituiscono un'applicazione, con adattamenti, del sistema stesso ad un ramo che ha speciali esigenze.

# Capitolo 3

## Rapporti giuridici e situazioni soggettive

### Sommario

1. Il rapporto giuridico. - 2. Vicende del rapporto giuridico. - 3. Le situazioni soggettive attive.
4. Le situazioni soggettive passive. - 5. Classificazione dei diritti.
6. Esercizio ed abuso del diritto soggettivo.

### 1. Il rapporto giuridico

Per comprendere in una definizione tutti i rapporti giuridici, anche quelli non caratterizzati da una posizione di diritto-dovere (come il rapporto di coniugio, di parentela, di filiazione), si può affermare che è *rapporto giuridico ogni relazione interpersonale regolata dal diritto*. Può dirsi tuttavia che — nella sua forma più semplice — il rapporto giuridico è *la relazione fra il titolare di un interesse giuridicamente protetto (soggetto attivo del rapporto) e chi è tenuto a realizzare o rispettare quell'interesse (soggetto passivo del rapporto)*.

Come esempi più comuni possono addursi il rapporto tra il creditore ed il debitore di una somma di danaro, nonché il rapporto fra il proprietario di un bene e tutti gli altri componenti della collettività che devono astenersi dall'impedire il pacifico esercizio del diritto di proprietà.

### 2. Vicende del rapporto giuridico

Riguardano, in particolare:

#### A) La nascita del rapporto

Si ha quando il rapporto si costituisce e il titolare *acquista* il diritto. Tale acquisto, in particolare, può essere:

- **a titolo originario**: se il diritto sorge a favore di un soggetto senza esser stato trasmesso da un precedente titolare (es.: il pescatore acquista a titolo originario i pesci caduti nella rete);
- **a titolo derivativo**: se il diritto viene trasmesso da un soggetto (*autore o dante causa*) ad altro (*successore o avente causa*).

Si ha, in questo caso, un fenomeno di *successione* che, a sua volta, può essere:

- **a titolo universale**: se il soggetto subentra complessivamente in *tutti* i rapporti di un'altra persona (es.: *successione mortis causa*);

— a *titolo particolare*: se, invece, il soggetto subentra solo in determinati *rapporti* (es.: compravendita, ove l'acquirente subentra nel diritto di proprietà del precedente titolare).

È importante notare, a questo proposito, come il titolo d'acquisto originario non comporta necessariamente che il diritto sulla cosa sorga per la prima volta in capo al soggetto attivo: l'originarietà del titolo si sostanzia nella sola mancanza di trasmissione da un soggetto ad un altro. Si pensi, difatti, all'usucapione, che è modo d'acquisto a titolo originario dei diritti reali in seguito al decorso del tempo ed al possesso continuo della *res*; in tal caso, pur esistendo un precedente diritto sul bene (da parte del proprietario legittimo), chi usucapisce acquista il diritto a titolo originario — non essendogli questo stato trasmesso dal precedente titolare — e, quindi, libero da ogni vincolo gravante su esso (ad es.: una precedente servitù).

## B) Modificazioni del rapporto

Ricorre in relazione a determinati fatti, al verificarsi dei quali un rapporto subisce un mutamento, che può consistere nella *limitazione del suo contenuto* (es.: limitazione del diritto di proprietà con la nascita di un usufrutto sullo stesso bene) o nella *variazione di un soggetto o dell'oggetto*.

## C) Estinzione

Si ha quando il soggetto perde il diritto e a tale perdita non corrisponde l'acquisto da parte di un altro soggetto (es.: rinuncia ad un diritto).

# 3. Le situazioni soggettive attive

Il diritto oggettivo conferisce ai soggetti cui si rivolge particolari *situazioni* di vantaggio o di svantaggio (*situazioni soggettive attive o passive*), che assumono, a loro volta, una differente gamma di sfumature: diritti soggettivi, obblighi, potestà, soggezione, oneri etc.

## A) Il diritto soggettivo

Il diritto soggettivo è, secondo la definizione tradizionale, *il potere di agire (agere-licere) per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico*. Esso rappresenta la maggiore protezione che l'ordinamento attribuisce agli interessi dei singoli. Gli aspetti fondamentali del diritto soggettivo sono:

— **volontà**: posta in rilievo dal SAVIGNY e dal WINDSHEID; secondo tali autori, infatti, il diritto soggettivo rappresenta un *potere della volontà*, che si può manifestare o come una *signoria* su un oggetto del mondo esterno, o come una *pretesa* a che altri (soggetto passivo di un rapporto giuridico) si comporti in un modo determinato;

— **interesse:** sottolineato da JHERING, che definisce il diritto soggettivo come «un interesse giuridicamente tutelato»; questa definizione è per lo più ritenuta incompleta, tuttavia è pur vero che l'essenza del diritto soggettivo va ravvisata in un interesse, per il soddisfacimento del quale l'ordinamento riconosce al soggetto la titolarità del diritto.

Il diritto soggettivo ha come suo contenuto facoltà, pretese e poteri di varia natura. In alcuni tipi di diritti il contenuto si sostanzia soprattutto in una *pretesa* ad un determinato comportamento da parte del soggetto obbligato, perché l'interesse del titolare si realizza appunto mediante tale comportamento (es.: diritti di credito). In altri casi, invece, come nel diritto di proprietà, assumono prevalente rilievo le *facoltà*, perché l'interesse tutelato è soddisfatto mediante l'utilizzazione indisturbata del bene (che ne è l'oggetto) da parte del titolare del diritto, mentre la pretesa verso altri soggetti è meramente strumentale rispetto alla facoltà di utilizzazione diretta.

## **B) La potestà**

Rappresenta un *potere* attribuito ad un soggetto per la realizzazione di *interessi che non fanno capo direttamente a lui*: come esempio di tale posizione soggettiva si ricordi il potere del rappresentante, che può agire e compiere atti giuridici in nome e per conto non proprio ma del soggetto che egli rappresenta (può, ad esempio, acquistare un bene per lui).

La natura di tale posizione soggettiva comporta che colui che ne è investito non è libero come il titolare di un diritto soggettivo, ma è vincolato alla tutela degli interessi per cui la potestà gli è attribuita. Fuori dal campo dei diritti patrimoniali, esempio tipico di potestà è *la potestà parentale*, che attribuisce ai genitori un insieme di poteri, concessi nell'interesse dei figli (art. 316).

## **C) L'aspettativa**

È la posizione in cui si trova il soggetto a favore del quale viene maturando un diritto soggettivo.

L'aspettativa propriamente detta (**aspettativa giuridica o di diritto**) non è:

- né la mera speranza di un futuro diritto soggettivo: tale sarebbe ad esempio la speranza dei figli di una persona di succederle alla sua morte, che non riceve alcuna protezione giuridica finché la successione non s'è aperta (**aspettativa di fatto**);
- né, d'altronde, lo stesso diritto soggettivo, perché la fattispecie da cui dipende la nascita del diritto non s'è ancora pienamente realizzata.

L'aspettativa giuridica è, dunque, «una posizione di attesa cui l'ordinamento attribuisce rilevanza giuridica, favorendone la conservazione e l'attitudine a trasformarsi in diritto soggettivo» (SANTORO-PASSARELLI). Ad esempio, l'art. 1358 vieta il compimento di atti che possano impedire slealmente il per-

fezionarsi di un diritto; l'art. 1356 concede al titolare di un'aspettativa il potere di compiere atti conservativi a tutela del diritto sotto condizione sospensiva (si pensi ad un'eredità lasciata ad un soggetto a condizione che si laurei: prima della laurea, questi potrà compiere atti conservativi e cautelari del suo futuro diritto).

#### D) L'interesse legittimo

La figura dell'interesse legittimo è stata studiata nel campo del diritto amministrativo nel quale assume un preciso valore pratico ai fini della individuazione del giudice competente a conoscere delle controversie tra privati e Pubblica Amministrazione. Dopo essere stato inizialmente configurato come interesse indirettamente ed occasionalmente protetto, in quanto meritevole di protezione solo se strettamente coincidente con un interesse pubblico, si è affermata l'attuale definizione di interesse legittimo che, riconoscendo l'autonomia della posizione sostanziale in cui si concreta, lo individua come situazione soggettiva di vantaggio qualificata dall'ordinamento e volta al conseguimento di un risultato favorevole consistente nella conservazione o nella modificazione di una certa realtà in occasione dell'esercizio della potestà pubblica.

In via più generale, può condividersi la definizione di Virga, il quale individua nell'interesse legittimo quella situazione soggettiva che si sostanzia nella *pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa* riconosciuta a quel soggetto che, in relazione ad un dato potere della P.A., si trova in una posizione *differenziata* rispetto agli altri soggetti, posizione che trae origine da un precedente rapporto di diritto privato o di diritto pubblico.

Si tratta, pertanto, di un interesse direttamente protetto dall'ordinamento al pari del diritto soggettivo e si differenzia da quest'ultimo unicamente per quanto attiene al modo ed alla forma di tutela, che si sostanziano in una serie di poteri che possono essere esercitati al fine di ottenere il corretto esercizio della funzione amministrativa o eventualmente l'annullamento dell'atto illegittimamente adottato.

Gli interessi legittimi si suddividono in:

- interessi **pretensivi**, consistenti nella pretesa ad ottenere un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica (ad esempio, un'autorizzazione o una concessione)
- interessi **oppositivi**, consistenti nella pretesa del privato ad ottenere la rimozione di un provvedimento sfavorevole (ad esempio, l'interesse del proprietario ad ottenere l'annullamento di un provvedimento espropriativo illegittimo);
- interessi legittimi **procedimentali**, posizioni giuridiche attive con cui si fa valere l'interesse all'eliminazione di un atto o di un comportamento della P.A. preclusivo del successivo sviluppo del procedimento. Si tratta, ad esem-

pio, dell'interesse a partecipare al procedimento, a vederlo concluso tempestivamente e senza aggravamenti, ad accedere ai documenti amministrativi, a vedere prese in esame le osservazioni presentate etc. (SCOCA).

Occorre rilevare come a seguito di un mutato quadro normativo e giurisprudenziale (cfr. D.Lgs. n. 80/1998, L. n. 205/2000 e Cass. S.U. n. 500/1999), sia stata riconosciuta una tutela in sede civile di tali interessi, essendo stata ammessa la risarcibilità *ex art.* 2043, anche ad opera del Giudice Amministrativo (e non solo nelle materie rientranti nella sua giurisdizione esclusiva), del danno derivante dalla lesione degli interessi legittimi.

Occorre precisare, per completezza, che l'interesse legittimo, pur essendo nato nell'ambito del diritto amministrativo, è stato scandagliato anche nel settore del **diritto privato**, in quanto si tratta di una fattispecie appartenente alla teoria generale del diritto.

Infatti, siamo in presenza di un interesse direttamente protetto dall'ordinamento che emerge nel raggio d'azione del soggetto titolare di un potere discrezionale, fungendo da limite alla discrezionalità, ossia ad un comportamento altrimenti tanto libero da risultare arbitrario, con la conseguenza che «il comportamento del soggetto agente risulterà illegittimo tutte le volte in cui egli non abbia tenuto adeguato conto dell'interesse altrui incidente o, invece, abbia agito sulla base della ritenuta prevalenza di esigenze concrete imponenti il sacrificio di esso, in realtà inesistenti o non effettivamente prevalenti. Sarà, invece, legittimo, sia che, sulla base di una valutazione obiettivamente corretta, dia luogo al soddisfacimento (anche) di detto interesse, sia che ne provochi, invece, il sacrificio (temporaneo o definitivo) in conseguenza della ritenuta ed effettiva sussistenza di esigenze su di esso prevalenti. Che è quanto basta a mettere in evidenza come la discrezionalità del comportamento dell'agente caratterizzi l'essenza dell'interesse legittimo» (BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI-NATOLI).

Un tipico esempio di interesse legittimo nel diritto privato è l'**interesse del debitore a liberarsi tempestivamente attraverso l'adempimento**. Il soddisfacimento di tale interesse non dipende soltanto dalla condotta del debitore, ma anche dalla collaborazione del creditore, il quale deve ricevere il pagamento offerto dal debitore o, comunque, deve compiere quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione (art. 1206). Il dovere di cooperazione del creditore si arresta, però, in presenza di un *motivo legittimo*, che consente al creditore di rifiutare l'adempimento del debitore: in tal caso, la condotta collaborativa del creditore diventa discrezionale, e l'interesse del debitore assume la veste dell'interesse legittimo.

In ambito lavoristico, assume la veste di interesse legittimo l'**interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro** a fronte del potere di licenziamento del datore di lavoro *ex lege* 604/1966. Il licenziamento, infatti, non può essere disposto arbitrariamente dal datore di lavoro, ma è subordinato alla sussistenza di un *giustificato motivo*, che rappresenta perciò il confine del cor-

retto esercizio del potere di licenziamento. In particolare, il giustificato motivo di licenziamento può consistere (art. 3 L. 604/1966):

- in un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo *soggettivo*);
- in ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (giustificato motivo *oggettivo*).

## E) Gli interessi collettivi e diffusi

Gli **interessi diffusi**, che sono in genere comuni a tutti gli individui di una formazione sociale o della comunità nazionale o internazionale, sono privi di tutela giurisdizionale. Si tratta infatti di interessi che riguardano beni insuscettibili di appropriazione individuale e quindi anche di gestione processuale. Perciò sono stati opportunamente definiti come «adespoti», cioè privi di titolari.

Nell'ambito di tali interessi emergono gli **interessi collettivi**, che sono comuni a più soggetti che si associano come categoria o gruppo omogeneo per realizzare i fini del gruppo stesso (CHINÉ-ZOPPINI).

A differenza degli interessi diffusi, gli interessi collettivi sono suscettibili di tutela giurisdizionale, perché trovano una titolarità in enti esponenziali, che si distinguono cioè dalla comunità generale e dai singoli associati nell'organizzazione. Si tratta perciò di interessi legittimi.

Secondo la dottrina, per consentire il passaggio da interessi diffusi nella comunità, privi di tutela, a interessi collettivi legittimi, dotati di tutela davanti al giudice amministrativo, occorre che i primi siano non solo differenziati ma anche qualificati.

I fattori essenziali di tale qualificazione giuridica sono:

- a) la *collegamento territoriale*, in forza del quale la legittimazione ad agire contro la pubblica amministrazione deve essere riconosciuta esclusivamente ai soggetti e alle organizzazioni degli interessi diffusi che siano radicate nell'ambito territoriale in cui ha effetto il provvedimento amministrativo da impugnare (Cons. Stato, IV, 1910-1979, n. 24, che ha escluso la legittimazione dell'Associazione Italia Nostra proprio perché i suoi fini statuari avevano per oggetto interessi non localizzabili in un ambiente circoscritto, ma estesi a una dimensione nazionale);
- b) la *partecipazione procedimentale*, in forza della quale la legittimazione ad agire davanti al giudice amministrativo spetta a tutte le organizzazioni che siano ammesse a partecipare al procedimento amministrativo finalizzato all'emanazione del provvedimento (Cons. Stato, VI, 27-8-1982, n. 407, che ha riconosciuto la legittimazione dell'Associazione Italiana per il World Wildlife Fund a impugnare un provvedimento in materia venatoria, in considerazione del fatto che essa era chiamata a designare un proprio rappresentante in seno al Comitato tecnico venatorio nazionale).

Questo criterio ha poi trovato una consacrazione legislativa nell'art. 9 della L. 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo, secondo il quale «*qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento*». Quindi, è stata estesa agli enti esponenziali di interessi collettivi la possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale amministrativa, in quanto enti portatori di un interesse legittimo alla legalità dell'attività amministrativa. Unico requisito richiesto è che l'ente esponenziale sia titolare di interessi territorialmente determinati, tali da poter essere concretamente lesi dal provvedimento amministrativo. La titolarità di un interesse legittimo in capo agli enti collettivi diventa, quindi, il presupposto per la loro legittimazione all'azione di risarcimento in sede civile e penale.

Infatti, la fondamentale pronuncia di Cass. S.U. 22-7-1999, n. 500, ha stabilito che anche la lesione di un interesse legittimo può essere fonte di responsabilità extracontrattuale, poiché il danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 è quello che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, e in particolare senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo.

Ne deriva che gli enti esponenziali di interessi collettivi possono essere danneggiati da attività lesive degli interessi di cui sono portatori (Cass. 9-10-2006, n. 33887).

### **Giurisprudenza**

Considerando che gli enti esponenziali di interessi collettivi possono essere danneggiati da attività lesive degli interessi di cui sono portatori, le **associazioni ambientaliste** sono, per orientamento giurisprudenziale dominante, legittimate in via autonoma e principale all'azione di risarcimento per danno ambientale, quando siano statutariamente portatrici di interessi ambientali territorialmente determinati, concretamente lesi da un'attività illecita. Ad esempio, le associazioni ambientaliste territoriali, portatrici per statuto degli interessi collettivi alla tutela ambientale del luogo, possono costituirsi parte civile per il danno ambientale provocato dall'illecita realizzazione di una discarica.

Per quanto riguarda, invece, il **Comune**, anche se spogliato di specifiche competenze, nella sua qualità di ente esponenziale, portatore in via continuativa di interessi diffusi radicati nel proprio territorio che fanno capo a una circoscritta e determinata popolazione residente è, in astratto, portatore di un interesse pubblico differenziato e qualificato e non può essergli negata *a priori* la legittimazione a **ricorrere avverso il provvedimento di localizzazione di una discarica di rifiuti** (Cons. Stato, V, 1725/2008). Invece, un semplice **comitato di cittadini** caratterizzato da una forma associativa temporanea, volta alla protezione degli interessi dei soggetti che ne sono parte, non ha legittimazione a ricorrere avverso gli atti di localizzazione di impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti, essendo privo del carattere di ente esponenziale in via stabile e continuativa di interessi diffusi radicati sul territorio (Cons. Stato, V, 3192/2007).

## F) Il diritto potestativo

Il *diritto potestativo* è una situazione giuridica attiva che consente al titolare di ottenere, con un proprio comportamento, un risultato favorevole, provocando una modificazione nella sfera giuridica di un diverso soggetto, il quale si trova in una posizione passiva di soggezione, non potendo validamente opporsi al prodursi di tale modificazione (es.: diritto di affrancazione dell'enfiteusi *ex art.* 971, recesso unilaterale *ex art.* 1373, diritto di chiedere lo scioglimento della comunione *ex art.* 1111).

In particolare, si consideri la figura del recesso (art. 1373): il titolare del diritto (potestativo) di recesso può unilateralmente sciogliere un rapporto contrattuale (es.: dimissioni del lavoratore); la controparte non può opporsi allo scioglimento del rapporto, né d'altronde è tenuta ad alcuna cooperazione.

Talvolta, la modificazione della situazione può essere ottenuta solo mediante una sentenza del giudice, per cui il diritto potestativo si esercita in tal caso promuovendo l'azione giudiziaria: ad esempio, l'azione di annullamento o di risoluzione del contratto (artt. 1425, 1453 etc.).

## 4. Le situazioni soggettive passive

### A) L'obbligo giuridico

L'obbligo può definirsi come il dovere di tenere un comportamento di contenuto specifico che risulti funzionalmente rivolto alla realizzazione di un interesse particolare facente capo ad un determinato soggetto. Tale dovere è dunque correlato ad un diritto soggettivo altrui, nell'ambito di un rapporto giuridico. Il comportamento in cui si sostanzia può consistere in un *dare* (es.: pagare una somma di denaro), un *fare* (es.: eseguire un manufatto) o un *non fare* (es.: astenersi dalla concorrenza).

### B) Il dovere generico di astensione

Consiste nella situazione giuridica di chi si deve limitare a rispettare l'esplicazione di una situazione di supremazia altrui.

Trattasi di un dovere di osservanza, ed il *rapporto giuridico* concreto è *soltanto eventuale* verso chiunque si opponga all'esercizio di detta supremazia (TRABUCCHI). Si pensi alla situazione di chi deve rispettare l'altrui diritto di proprietà, o, in genere, un diritto assoluto altrui.

### C) L'onere

È il *sacrificio* di un *interesse proprio*, imposto ad un soggetto affinché possa ottenere o conservare un vantaggio giuridico.

La legge condiziona, quindi, il soddisfacimento di un interesse del singolo ad un suo comportamento, che, però, non costituisce un obbligo.

Esempio: si richiede la pubblicità (trascrizione) per alcuni atti, affinché un soggetto possa ottenere la tutela dei propri diritti rispetto ad altri soggetti.

## D) La soggezione

Consiste nella sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell'esercizio dell'altrui diritto potestativo, senza potere in alcun modo sottrarsi (es.: la posizione di colui che riceve una disdetta o la dichiarazione di riscatto).

## 5. Classificazione dei diritti

Tra le più importanti distinzioni in materia di diritti soggettivi, ricordiamo:

### A) Diritti assoluti / diritti relativi

*Diritti assoluti* (c.d. **erga omnes**) sono quelli che garantiscono al titolare un potere che questi può far valere indistintamente *verso tutti gli altri soggetti* a carico dei quali sussiste un generico obbligo *negativo* di non turbare il godimento del diritto stesso (es.: il diritto di proprietà).

La categoria dei diritti *assoluti* comprende: i *diritti reali*, i *diritti della personalità*, i *diritti su beni immateriali*, i *diritti di monopolio*.

*Diritti relativi* (**in personam**) sono quelli che assicurano al titolare un potere che si può far *valere solo verso una o più persone determinate*, a carico delle quali sussiste l'obbligo di fare o non fare qualcosa (es.: il diritto del creditore di ottenere la prestazione del debitore) così che il soggetto attivo o passivo si presenta determinato o determinabile sin dalla nascita del rapporto giuridico.

Mentre il diritto assoluto si caratterizza per la relazione diretta tra un soggetto ed un bene, il diritto relativo necessita della cooperazione di un terzo, cosicché si crea un rapporto giuridico fra due soggetti: il creditore ed il debitore.

### B) Diritti patrimoniali / diritti non patrimoniali

*Diritti patrimoniali* sono i diritti che tutelano *interessi economici* dei soggetti e, pertanto, sono suscettibili di valutazione in danaro.

*Diritti non patrimoniali* sono i diritti che realizzano interessi di prevalente natura morale (es.: i *diritti non patrimoniali che attengono ai rapporti familiari*).

### C) Diritti trasmissibili / diritti intrasmissibili

*Diritti trasmissibili* sono quelli normalmente trasferibili ad altri soggetti.

*Diritti intrasmissibili* sono quelli che non possono essere trasferiti ad altri soggetti. Tali sono i *diritti personalissimi* (alla vita, all'onore etc.), *alcuni diritti patrimoniali* (es.: diritto di uso e diritto di abitazione) ed in genere i diritti che disciplinano rapporti che soddisfano un interesse superiore (es.: *diritti familiari*).

## D) Diritti reali / diritti di obbligazione

I *diritti reali* costituiscono la categoria più importante dei diritti assoluti ed attribuiscono al loro titolare una signoria piena (es.: proprietà) o limitata (diritti reali su cosa altrui) su un bene.

Diritto reale è, quindi, la *facoltà di agire di un soggetto sopra un bene per la soddisfazione di un proprio interesse* (BARBERO).

Le caratteristiche dei diritti reali sono:

- l'**immediatezza**: il diritto reale assicura un potere *immediato sulla cosa*, senza la interposizione di altre persone;
- l'**assolutezza**: il diritto si fa valere nei confronti di *tutti i terzi*, sui quali incombe un dovere negativo di astensione;
- la **tipicità**: i diritti reali costituiscono un *numerus clausus* e, come tali, sono solo quelli previsti dalla legge.

I *diritti di obbligazione* (o di credito o personali) sono diritti relativi e pertanto attribuiscono al loro titolare un potere che può farsi valere solo verso una o più *persone determinate*, di cui si richiede un particolare comportamento (c.d. *prestazione*). Si ha, in questo caso, un *soggetto passivo determinato*, tenuto ad una *determinata* condotta nei confronti del titolare del diritto, il quale ha bisogno della cooperazione dello stesso soggetto passivo (debitore, che paghi) per realizzare, così, il proprio interesse.

## 6. Esercizio ed abuso del diritto soggettivo

L'esercizio del diritto soggettivo consiste «nell'esplicazione dei poteri di cui il diritto consta» (TORRENTE): così ad esempio, il proprietario esercita il suo diritto di proprietà disponendo e godendo del bene che ne è oggetto (es.: percependone i frutti) e tutelandolo nei confronti dei terzi (es.: apponendo confini). Il diritto soggettivo — osserva TRABUCCHI — è *espressione di libertà*, per cui, secondo l'insegnamento tradizionale, esso dev'essere garantito al titolare qualunque sia lo scopo che questi persegua.

Tuttavia, lo spirito della nostra Costituzione e la moderna coscienza sociale impongono un richiamo al preminente valore della *solidarietà* che, inevitabilmente, attenua la concezione del diritto soggettivo quale mera *espressione di libertà* per attribuire sempre maggiore rilievo ai limiti che il singolo è tenuto ad osservare nell'esercizio, potenzialmente pieno ed assoluto, del diritto medesimo.

In questa prospettiva si parla di **abuso del diritto** per indicare un uso «anormale» del diritto stesso, attraverso un comportamento che, ponendosi in contrasto con gli scopi etici e sociali per cui il diritto viene riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico, travalica i confini propri del diritto soggettivo e finisce per qualificarsi come *illecito*.

Il nostro codice non contempla una norma che sanzioni in via generale l'abuso del diritto; tuttavia, la previsione espressa di taluni limiti all'esercizio del diritto soggettivo (si pensi all'art. 833, che contempla il divieto degli atti emulativi, o agli artt. 1175 e 1375, che consentono di sanzionare come abusivi quei comportamenti contrastanti con le regole della correttezza e della buona fede nell'ambito dei rapporti obbligatori e contrattuali) ha posto il problema della configurabilità di una **categoria generale di abuso del diritto** che racchiuda ogni ipotesi in cui il diritto soggettivo cessa di ricevere tutela in quanto è esercitato in vista di una finalità che eccede i limiti stabiliti dalla legge.

Parte della dottrina, confortata dalla giurisprudenza meno recente, sulla base del principio *qui iure suo utitur neminem ledit*, esclude l'ammissibilità di una figura generale di abuso del diritto, anche perché *la possibilità di invocare un limite così generico contrasterebbe con la concezione fondamentale del diritto come libertà, e costituirebbe anche un grave ostacolo alla esigenza della certezza del diritto* (TRABUCCHI).

Viceversa, la dottrina dominante (MESSINEO) ne ammette l'esistenza ritenendo che nessun diritto può considerarsi illimitato.

Tali autori, in particolare, ritengono che ricorra *abuso di diritto*:

- quando con la *propria condotta si viola il principio della buona fede* (artt. 833, 938, 1150, 1328, 1358, 1359 etc.);
- quando si *alteri il fattore causale di un atto* (artt. 1414, 1438, 1447, 1448 etc.);
- nelle ipotesi di *concorrenza sleale* (art. 2598).

Più in generale può osservarsi come, ai fini della individuazione di una più ampia figura di abuso del diritto, hanno contribuito sia un'interpretazione estensiva dei presupposti applicativi dell'art. 833 che consentisse di ravvisarvi l'espressione di un generale divieto di esercizio abusivo del diritto, sia, soprattutto, la valorizzazione della clausola generale della *buona fede* di cui agli artt. 1175 e 1375, che ha condotto la dottrina e la giurisprudenza più recenti ad individuare ipotesi di abuso del diritto anche nel settore dei rapporti obbligatori e contrattuali.

Il divieto di abuso del diritto ha trovato terreno fertile, negli ultimi anni, in **materia tributaria**.

La Cassazione, a **Sezioni Unite**, con le **sentenze n. 30055, 30056 e 30057 del 2008**, ha stabilito che nel settore tributario il divieto di abuso del diritto si traduce in un **principio generale antielusivo** il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustificano l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.

Tale principio:

- trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, e non contrasta con il principio della riserva

di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali; — comporta l'inopponibilità del negozio all'amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell'operazione.

Dando seguito a questo orientamento, con la **sentenza n. 9476/2010** la Cassazione ha recentemente stabilito che, in tema di **false fatturazioni tra società dello stesso gruppo**, prima di accertare l'effettiva sussistenza delle operazioni fatturate il giudice tributario deve **valutare eventuali ipotesi** di abuso di diritto. Infatti, in presenza di numerose (e spesso ingiustificate) vendite e acquisti posti in essere dalle imprese coinvolte, potrebbe configurarsi un'ipotesi di abuso di diritto e, quindi, un indebito vantaggio fiscale. Il Fisco, pertanto, può contestare e disconoscere i contratti stipulati dall'imprenditore che hanno come unico scopo il risparmio di imposta: *«l'Amministrazione finanziaria — ha osservato la Cassazione — facendosi rigorosamente carico del correlativo onere probatorio, ha il potere di riqualificare (prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa) i contratti sottoscritti dal contribuente, ovvero di farne rilevare la simulazione o altri profili di invalidità, quale la nullità per mancanza di causa, ed applicare un trattamento fiscale meno favorevole di quello conseguente agli effetti ricollegabili allo schema negoziale impiegato».*

Nel caso affrontato dalla sentenza citata, l'Agenzia delle entrate contestava un contratto di comodato gratuito stipulato fra una srl e un'associazione sportiva. Secondo l'amministrazione finanziaria, l'accordo era stato fatto con l'unico scopo di ottenere un indebito risparmio di imposta. La commissione tributaria provinciale di Roma e poi quella regionale del Lazio avevano dato ragione al contribuente, sostenendo che l'accordo stretto fra società ed associazione non era fraudolento e che l'amministrazione non poteva spingersi fino a disconoscere, in sede di accertamento, un contratto.

# Indice Generale

## PARTE I IL DIRITTO PRIVATO E LE SUE FONTI

### Capitolo 1: **Nozioni generali**

1. Premessa .....	Pag.	11
2. Lo Stato e il diritto .....	»	11
3. Diritto e giustizia .....	»	12
4. L'ordinamento giuridico .....	»	13

### Capitolo 2: **La norma giuridica**

#### Sezione Prima *Generalità*

1. Concetto e caratteri della norma giuridica .....	»	15
2. La sanzione .....	»	15
3. Fondamentali distinzioni tra norme giuridiche .....	»	16

#### Sezione Seconda *L'efficacia della norma giuridica*

4. L'efficacia nel tempo .....	»	18
5. L'efficacia nello spazio .....	»	20

#### Sezione Terza *L'interpretazione della norma giuridica*

6. Applicazione della norma .....	»	21
7. L'interpretazione .....	»	22
8. L'integrazione dell'ordinamento giuridico: l'analogia .....	»	23

### Capitolo 3: **Rapporti giuridici e situazioni soggettive**

1. Il rapporto giuridico .....	»	25
2. Vicende del rapporto giuridico .....	»	25
3. Le situazioni soggettive attive .....	»	26
4. Le situazioni soggettive passive .....	»	32
5. Classificazione dei diritti .....	»	33
6. Esercizio ed abuso del diritto soggettivo .....	»	34

### Capitolo 4: **Partizioni e fonti del diritto - Il diritto privato**

1. Distinzioni fondamentali .....	»	37
2. Le fonti del diritto: le fonti dirette .....	»	38

3. Segue: Le fonti indirette e l'equità.....	Pag. 43
4. Il sistema del diritto privato: il codice civile .....	» 43

## PARTE II I SOGGETTI DEL DIRITTO

### Capitolo 1: Le persone fisiche

#### Sezione Prima

##### *Persona fisica e capacità giuridica*

1. Premessa .....	» 47
2. L'uomo come soggetto di diritto .....	» 47
3. Il concetto di «status» .....	» 48
4. La capacità giuridica .....	» 49
5. Segue: Eccezionale capacità del concepito e del <i>concepturus</i> (artt. 462, 784) ...	» 50
6. Segue: La tutela del concepito .....	» 51
7. Cause modificatrici della capacità giuridica .....	» 52
8. Perdita della capacità giuridica: la morte .....	» 53
9. Il problema della commorienza .....	» 54
10. Incertezza sull'esistenza della persona .....	» 54
11. La scomparsa (art. 48) .....	» 55
12. L'assenza (artt. 49-57) .....	» 55
13. La dichiarazione di morte presunta (artt. 58-73) .....	» 57

#### Sezione Seconda

##### *Capacità di agire e protezione degli incapaci*

14. La capacità di agire .....	» 58
15. Capacità di agire e legittimazione .....	» 59
16. Le vicende della capacità legale di agire: l'acquisto .....	» 60
17. Segue: Le cause modificatrici della capacità legale di agire .....	» 60
18. Incapacità legale di agire: A) Minore di età.....	» 61
19. Segue: B) L'interdizione giudiziale (art. 414) .....	» 63
20. Segue: C) L'interdizione legale (art. 32 c.p.).....	» 65
21. La capacità naturale di agire (o «capacità di intendere e di volere»).....	» 66
22. L'incapacità naturale di agire .....	» 67
23. Incapacità relativa .....	» 68
24. Gli istituti di protezione degli incapaci .....	» 70
25. Segue: La potestà dei genitori .....	» 71
26. Segue: La tutela .....	» 73
27. Segue: La curatela .....	» 75
28. Segue: L'amministrazione di sostegno .....	» 75

#### Sezione Terza

##### *Sede giuridica della persona*

29. La dimora, la residenza e il domicilio (artt. 43-47) .....	» 77
--	------

**Capitolo 2: Le persone giuridiche**

1. Premessa .....	Pag. 81
2. Natura giuridica .....	» 82
3. Tipi di persone giuridiche .....	» 83
4. Elementi costitutivi della persona giuridica .....	» 85
5. Segue: Il riconoscimento (elemento formale) .....	» 87
6. Gli enti ecclesiastici .....	» 88
7. La caratteristica principale delle persone giuridiche: l'autonomia patrimoniale perfetta .....	» 88
8. La costituzione delle persone giuridiche .....	» 89
9. Classificazione delle fondazioni .....	» 91
10. Capacità giuridica delle persone giuridiche .....	» 92
11. L'autorizzazione governativa agli acquisti .....	» 93
12. Capacità di agire. Gli organi delle persone giuridiche .....	» 94
13. La sede della persona giuridica (art. 46) .....	» 95
14. L'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati .....	» 95
15. Estinzione delle persone giuridiche .....	» 97
16. La cancellazione dal registro delle imprese .....	» 98

**Capitolo 3: Gli enti di fatto**

1. Premessa .....	» 99
2. Le associazioni non riconosciute (artt. 37-42) .....	» 100
3. I comitati (art. 39) .....	» 102
4. Le organizzazioni di volontariato .....	» 104
5. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale .....	» 105
6. L'impresa sociale .....	» 105
7. Le associazioni di promozione sociale .....	» 108

**Capitolo 4: La tutela della persona e i diritti della personalità**

1. Generalità .....	» 111
2. La tutela accordata nel nostro sistema .....	» 112
3. Caratteristiche .....	» 112
4. Diritti della personalità: A) Diritto alla vita e diritto alla salute (o all'integrità fisica) .....	» 113
5. Segue: B) Diritto all'integrità morale .....	» 117
6. Segue: C) Diritto alla riservatezza .....	» 118
7. Segue: D) Il diritto all'identità personale .....	» 120
8. Segue: E) Il diritto alla bigenitorialità .....	» 122
9. Segue: F) Il diritto all'identità sessuale .....	» 123
10. Le persone giuridiche e i diritti della personalità .....	» 124

**PARTE III  
IL DIRITTO DI FAMIGLIA**

**Capitolo 1: Il rapporto di famiglia in generale**

1. Il diritto di famiglia: definizione e caratteri .....	» 127
2. Diritti nascenti dai rapporti familiari .....	» 128

3. La riforma del diritto di famiglia .....	Pag. 128
4. Il concetto di famiglia. La famiglia legittima .....	» 129
5. La famiglia di fatto .....	» 130
6. Misure contro la violenza nelle relazioni familiari .....	» 133

### Capitolo 2: **Gli alimenti**

1. Generalità .....	» 135
2. Presupposti e misura .....	» 135
3. Caratteri dell'obbligazione alimentare .....	» 136
4. Soggetti tenuti a prestare gli alimenti .....	» 136
5. L'obbligazione volontaria degli alimenti .....	» 137

### Capitolo 3: **Il matrimonio**

1. Il matrimonio come atto: nozione e natura giuridica .....	» 139
2. La libertà matrimoniale .....	» 140
3. La promessa di matrimonio (o «sponsali») .....	» 140
4. Condizioni per la celebrazione del matrimonio .....	» 141
5. Segue: La celebrazione del matrimonio .....	» 143
6. Invalidità del matrimonio .....	» 144
7. Segue: Irregolarità .....	» 144
8. Segue: Inesistenza .....	» 145
9. Segue: Nullità ed annullabilità .....	» 145
10. Vizi del consenso .....	» 147
11. Il matrimonio putativo (art. 128) .....	» 149
12. Il matrimonio concordatario .....	» 150
13. Il matrimonio «acattolico» .....	» 151
14. Il matrimonio come rapporto: la società coniugale .....	» 152

### Capitolo 4: **Il regime patrimoniale della famiglia**

1. Il regime patrimoniale legale e le convenzioni matrimoniali .....	» 155
2. La comunione legale (art. 159) .....	» 157
3. Scioglimento della comunione .....	» 163
4. I regimi patrimoniali convenzionali (art. 210) .....	» 164
5. L'impresa familiare (art. 230 bis) .....	» 166

### Capitolo 5: **Lo scioglimento del vincolo matrimoniale e la separazione dei coniugi**

1. Lo scioglimento del matrimonio .....	» 169
2. Le singole cause: la morte .....	» 170
3. Segue: Il divorzio .....	» 170
4. La separazione personale dei coniugi .....	» 174
5. I processi di separazione e divorzio: le novità introdotte dalla L. 80/2005 .....	» 180
6. Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni .....	» 181

### Capitolo 6: **La filiazione**

1. Generalità .....	» 187
2. Lo «status» di figlio legittimo .....	» 187

3. Il disconoscimento della paternità .....	Pag. 189
4. Altre azioni di stato di figlio legittimo .....	» 191
5. La filiazione naturale (artt. 250-290) .....	» 191
6. Segue: L'azione per la dichiarazione giudiziale di maternità o paternità naturale ...	» 194
7. La legittimazione del figlio naturale .....	» 194

#### Capitolo 7: L'adozione e l'affidamento

1. Evoluzione degli istituti .....	» 197
2. L'adozione dei minori .....	» 198
3. L'adozione in casi particolari .....	» 200
4. L'adozione internazionale .....	» 200
5. L'adozione di maggiorenni .....	» 201
6. L'adozione da parte del <i>single</i> .....	» 202
7. L'affidamento temporaneo dei minori .....	» 203

### PARTE IV FATTI E ATTI GIURIDICI

#### Capitolo 1: I fatti e gli atti giuridici

1. Definizione e classificazione dei fatti giuridici .....	» 209
2. La fattispecie .....	» 211
3. Effetti giuridici .....	» 212

#### Capitolo 2: Modi d'essere dei fatti giuridici. In particolare: prescrizione e decadenza

1. Generalità .....	» 215
2. Il computo del tempo .....	» 215
3. Influenza del tempo sui rapporti giuridici (artt. 2934-2969) .....	» 216

##### Sezione Prima *La prescrizione*

4. Nozione e fondamento .....	» 216
5. Inderogabilità e operatività della prescrizione .....	» 217
6. Diritti soggetti a prescrizione .....	» 218
7. Il termine della prescrizione .....	» 219
8. Decorrenza, sospensione e interruzione della prescrizione .....	» 220

##### Sezione Seconda *La decadenza*

9. Concetto e fondamento della decadenza .....	» 223
10. Tipi di decadenza .....	» 223

#### Capitolo 3: Evoluzione della teoria del negozio giuridico e concetto di autonomia negoziale

1. Nascita ed evoluzione del concetto di autonomia negoziale .....	» 227
--	-------

2. L'autonomia negoziale: concetto .....	Pag. 227
3. L'autonomia negoziale: campo di applicazione del principio e limiti .....	» 228

#### Capitolo 4: Il negozio giuridico

1. Il negozio giuridico: concetto e caratteri .....	» 231
2. Le concezioni dottrinali del negozio giuridico .....	» 231
3. Elementi del negozio .....	» 232
4. Requisiti soggettivi ed oggettivi .....	» 233
5. Classificazione dei negozi giuridici .....	» 234
6. Segue: In relazione al corrispettivo .....	» 235
7. Segue: In relazione all'evento «morte» .....	» 235
8. Segue: Ulteriori classificazioni dei negozi giuridici .....	» 236

#### Capitolo 5: Elementi essenziali del negozio: il soggetto

1. Concetto di parte: parti plurisoggettive .....	» 239
2. Parte in senso formale e sostanziale .....	» 241
3. La rappresentanza: nozione e figure affini (artt. 1387-1400) .....	» 242
4. Ambito di applicazione della rappresentanza volontaria: i negozi personalissimi ...	» 244
5. Rapporto gestorio. Il <i>nuncius</i> .....	» 245
6. La procura .....	» 245
7. Capacità, vizi della volontà e stati soggettivi rilevanti nel negozio concluso dal rappresentante .....	» 248
8. L'abuso del potere di rappresentanza .....	» 249
9. Eccesso e difetto di potere di rappresentanza .....	» 251
10. Segue: La ratifica .....	» 251

#### Capitolo 6: La volontà

1. Generalità .....	» 255
---------------------	-------

##### Sezione Prima

##### *Mancanza di volontà e divergenza tra volontà e dichiarazione*

2. Casi di mancanza di volontà .....	» 255
3. Casi di divergenza tra volontà e dichiarazione .....	» 256
4. La simulazione: nozione ed elementi .....	» 257
5. Segue: Tipi e ambito di applicazione .....	» 259
6. Segue: Effetti della simulazione .....	» 260
7. Segue: L'azione di simulazione .....	» 262
8. Segue: La prova della simulazione .....	» 263

##### Sezione Seconda

##### *I vizi della volontà*

9. I vizi della volontà in generale .....	» 264
10. L'errore (artt. 1428-1433) .....	» 264
11. Segue: I requisiti di rilevanza dell'errore .....	» 266
12. La violenza (artt. 1434-1438) .....	» 268
13. Segue: requisiti della violenza morale .....	» 269

14. Il dolo (artt. 1439 e 1440) .....	Pag. 270
15. Segue: rilevanza del dolo e suoi effetti sul negozio .....	» 272

**Capitolo 7: La forma o manifestazione di volontà**

1. La forma come manifestazione della volontà .....	» 275
2. Forma libera e forma vincolata .....	» 276
3. Momento della formazione del negozio .....	» 278
4. I rapporti contrattuali di fatto .....	» 278
5. Il documento informatico e la firma digitale .....	» 279

**Capitolo 8: La causa del negozio giuridico**

1. La causa: concetto .....	» 281
2. La Cassazione abbraccia la tesi della causa in concreto .....	» 282
3. Negozi causali e negozi astratti .....	» 283
4. La causa come canone di qualificazione: negozi tipici, atipici, misti .....	» 284
5. Mancanza di causa (difetto genetico e funzionale) .....	» 287
6. L'illiceità della causa (art. 1343) .....	» 287
7. I motivi .....	» 289
8. Segue: Negozio indiretto. Negozio fiduciario. Negozio in frode alla legge .....	» 290

**Capitolo 9: Gli elementi accidentali del negozio giuridico**

1. La nozione di elementi accidentali .....	» 295
---	-------

*Sezione Prima*

*La condizione*

2. Concetto e caratteri della condizione .....	» 296
3. Ambito di applicazione della condizione .....	» 297
4. Distinzioni in materia di condizione .....	» 297
5. Illiceità e impossibilità della condizione .....	» 298
6. Pendenza e mancanza della condizione .....	» 299
7. Il verificarsi della condizione. La retroattività .....	» 300
8. La condizione unilaterale .....	» 301
9. La condizione di adempimento .....	» 301
10. La presupposizione .....	» 302

*Sezione Seconda*

*Il termine*

11. Concetto e caratteri del termine .....	» 303
12. Ambito di applicazione del termine .....	» 303
13. Tipi di termine .....	» 304
14. Gli effetti del termine .....	» 304

*Sezione Terza*

*Il «modus» o onere*

15. Concetto e caratteri dell'onere .....	» 305
---	-------

**Capitolo 10: La patologia del negozio giuridico**

1. L'inefficacia in senso ampio .....	Pag. 307
2. L'inesistenza del negozio .....	» 308
3. La conservazione del negozio .....	» 309

**Sezione Prima***La nullità del negozio*

4. La nullità in generale (art. 1418) .....	» 310
5. Caratteri della nullità .....	» 312
6. Gli effetti della nullità .....	» 313
7. La conversione del negozio nullo (art. 1424) .....	» 314

**Sezione Seconda***L'annullabilità del negozio*

8. L'annullabilità in generale .....	» 315
9. L'azione di annullamento .....	» 316
10. La convalida (art. 1444) .....	» 317

**Sezione Terza***L'inefficacia in senso stretto.**L'inopponibilità. La mera irregolarità*

11. Generalità .....	» 319
12. L'inopponibilità .....	» 319
13. L'irregolarità .....	» 320

**PARTE V****I BENI E I DIRITTI REALI****Capitolo 1: Le cose e i beni**

1. L'art. 810 c.c.: il «bene» giuridico .....	» 325
2. Categorie di beni: beni mobili e immobili .....	» 326
3. Beni produttivi e beni di consumo .....	» 328
4. Altre principali distinzioni .....	» 328
5. I rapporti di connessione tra le cose .....	» 331
6. Cose connesse: beni immobili per incorporazione .....	» 332
7. Segue: Le pertinenze (art. 817) .....	» 332
8. Le universalità .....	» 335
9. Il patrimonio .....	» 337
10. I frutti .....	» 339
11. La titolarità dei beni .....	» 340
12. I beni appartenenti allo Stato o a enti pubblici .....	» 340
13. Il trasferimento dei beni statali agli enti territoriali (D.Lgs. 85/2010) .....	» 341

**Capitolo 2: Diritti reali in generale**

1. Nozione e caratteri .....	Pag. 347
2. Distinzione dei diritti reali .....	» 348
3. Obbligazioni <i>propter rem</i> e oneri reali .....	» 349

**Capitolo 3: Il diritto di proprietà**

Sezione Prima

*Generalità, caratteri e limiti*

1. Evoluzione storica e significato attuale del concetto .....	» 353
2. Il contenuto del diritto di proprietà (art. 832) .....	» 355
3. Caratteri del diritto di proprietà .....	» 356
4. Il divieto degli atti emulativi (art. 833) .....	» 357
5. Limiti legali della proprietà .....	» 358
6. Segue: Le immissioni (art. 844) .....	» 362
7. L'estensione del diritto di proprietà .....	» 364
8. Nuove forme e aspetti del diritto di proprietà .....	» 364

Sezione Seconda

*Modi di acquisto della proprietà*

9. Acquisti a titolo originario e a titolo derivativo .....	» 365
10. I singoli modi di acquisto a titolo originario; l'occupazione .....	» 365
11. L'invenzione (artt. 927-933) .....	» 366
12. Accessione, unione, commistione e specificazione (artt. 934 ss.) .....	» 367
13. Modi di acquisto a titolo derivativo .....	» 370

Sezione Terza

*Le azioni a difesa della proprietà*

14. Generalità .....	» 370
15. Le azioni petitorie: concetto - differenze dalle azioni possessorie .....	» 370
16. I singoli tipi: la rivendica .....	» 371
17. L'azione negatoria (art. 949) .....	» 373
18. L'azione di regolamento di confini e l'azione per apposizione di termini .....	» 374
19. Altri rimedi a difesa della proprietà .....	» 375

**Capitolo 4: La superficie**

1. Concetto e cenni storici .....	» 379
2. Oggetto .....	» 380
3. Disciplina giuridica .....	» 381

**Capitolo 5: L'enfiteusi**

1. Concetto e natura giuridica .....	» 385
2. Disciplina giuridica .....	» 385
3. Segue: In particolare affrancazione e devoluzione .....	» 387
4. Riconoscimento .....	» 388
5. Estinzione .....	» 388

**Capitolo 6: L'usufrutto, l'uso e l'abitazione**

1. Nozione .....	Pag. 389
2. Durata dell'usufrutto .....	» 389
3. L'oggetto dell'usufrutto. Il «quasi-usufrutto» .....	» 390
4. Modi di acquisto dell'usufrutto .....	» 391
5. Diritti dell'usufruttuario .....	» 391
6. Obblighi dell'usufruttuario .....	» 393
7. Obblighi del proprietario .....	» 393
8. Estinzione dell'usufrutto .....	» 394
9. Tutela dell'usufrutto .....	» 394
10. Figure particolari .....	» 394
11. L'uso e l'abitazione .....	» 395

**Capitolo 7: Le servitù prediali**

1. Nozione e oggetto .....	» 399
2. Requisiti fondamentali delle servitù .....	» 400
3. Caratteri generali .....	» 401
4. Tipi di servitù .....	» 403
5. Segue: Le servitù coattive .....	» 404
6. Segue: Le servitù volontarie .....	» 406
7. L'estensione e l'esercizio delle servitù .....	» 408
8. L'estinzione delle servitù .....	» 409
9. Le azioni a difesa delle servitù .....	» 410

**Capitolo 8: La comunione, la multiproprietà e il condominio**

1. La comunione in generale .....	» 413
2. Tipi di comunione .....	» 415
3. Disciplina giuridica della comunione: fonti .....	» 416
4. Segue: Diritti e obblighi dei comunisti .....	» 417
5. Segue: Lo scioglimento della comunione .....	» 418
6. La multiproprietà .....	» 419
7. Il condominio negli edifici .....	» 422
8. Segue: Disciplina giuridica del condominio .....	» 423
9. Segue: Il condominio fra più edifici (supercondominio) .....	» 425
10. Il condominio minimo .....	» 426

**Capitolo 9: Il possesso**

1. Il possesso in generale .....	» 429
2. Oggetto del possesso .....	» 431
3. Fondamento della tutela del possesso .....	» 432
4. La detenzione .....	» 432
5. Vicende del possesso: A) Acquisto .....	» 433
6. Segue: B) Durata ed interversione del possesso .....	» 434
7. Segue: C) Perdita, successione ed accessione .....	» 435
8. La vendita del possesso .....	» 436
9. Le qualificazioni del possesso .....	» 436
10. Effetti del possesso .....	» 436
11. Acquisto immediato della proprietà di beni mobili ex art. 1153 .....	» 437

12. Difesa del possesso: autotutela e azioni possessorie .....	Pag. 439
13. L'azione di reintegrazione o di spoglio (art. 1168) .....	» 440
14. L'azione di manutenzione (art. 1170) .....	» 441
15. Le azioni di nunciazione (artt. 1171-1172) .....	» 443

**Capitolo 10: L'usucapione**

1. Nozione e fondamento .....	» 445
2. Requisiti dell'usucapione .....	» 446
3. Il possesso <i>ad usucapionem</i> : oggetto e caratteri .....	» 446
4. La durata: usucapione ordinaria e abbreviata (art. 1159bis) .....	» 447
5. Disciplina dell'usucapione .....	» 449
6. Onere probatorio .....	» 450
7. La c.d. <i>usucapio libertatis</i> .....	» 450

**Capitolo 11: I diritti su beni immateriali**

1. Generalità .....	» 453
2. Il diritto d'autore .....	» 454
3. Il diritto d'inventore .....	» 456
4. Il contratto di know-how .....	» 459

**PARTE VI  
I DIRITTI DI OBBLIGAZIONE**

**Capitolo 1: Il rapporto obbligatorio in generale**

1. Definizione e cenni storici .....	» 463
2. Distinzione tra diritti di obbligazione e diritti reali .....	» 463
3. Elementi dell'obbligazione: A) Il debito e il credito .....	» 464
4. Segue: B) La prestazione .....	» 466
5. Segue: C) L'interesse .....	» 468
6. Le fonti dell'obbligazione (art. 1173) .....	» 468
7. Il dovere di correttezza .....	» 469
8. La buona fede .....	» 470
9. Le obbligazioni naturali .....	» 471

**Capitolo 2: Principali tipi di obbligazione**

Sezione Prima  
*Obbligazione con pluralità di soggetti*

1. I soggetti dell'obbligazione .....	» 477
2. L'obbligazione parziaria .....	» 478
3. L'obbligazione solidale (artt. 1292-1313) .....	» 478
4. Obbligazioni divisibili ed indivisibili: premessa .....	» 481
5. Segue: obbligazioni divisibili (art. 1314) .....	» 481
6. Segue: obbligazioni indivisibili .....	» 482

## Sezione Seconda

*Le obbligazioni con pluralità di oggetto  
(obbligazioni oggettivamente complesse)*

7. Obbligazione cumulativa (o congiunta) .....	Pag. 483
8. Le obbligazioni alternative (artt. 1285-1291) .....	» 483
9. Obbligazione facoltativa .....	» 485

## Sezione Terza

*Classificazione delle obbligazioni rispetto alla prestazione*

10. Obbligazioni positive o affermative .....	» 486
11. Le obbligazioni negative .....	» 486
12. Obbligazioni «di mezzi» e obbligazioni «di risultato» .....	» 487
13. Obbligazioni generiche e specifiche .....	» 487
14. Le obbligazioni pecuniarie .....	» 488
15. Segue: L'obbligazione degli interessi (artt. 1282-1284) .....	» 490

**Capitolo 3: Le modificazioni dei soggetti dell'obbligazione**

## Sezione Prima

*Le modificazioni nel lato attivo*

1. La successione nel credito in generale .....	» 497
2. La cessione del credito (artt. 1260-1267) .....	» 498
3. Casi di incedibilità del credito .....	» 499
4. Efficacia della cessione .....	» 499
5. Accessori del credito e garanzia del cedente .....	» 500
6. La surrogazione del terzo nei diritti del creditore .....	» 501
7. Delegazione attiva .....	» 501

## Sezione Seconda

*Le modificazioni nel lato passivo del rapporto*

8. La successione nel debito .....	» 502
9. La delegazione (artt. 1268-1271) .....	» 502
10. L'espromissione (art. 1272) .....	» 506
11. L'accollo (artt. 1273-1276) .....	» 508
12. Cessione del contratto .....	» 509

**Capitolo 4: L'adempimento**

1. Adempimento .....	» 515
2. Modalità dell'adempimento .....	» 516
3. Disciplina dell'adempimento .....	» 517
4. La prestazione in luogo dell'adempimento (art. 1197) .....	» 520

**Capitolo 5: I modi di estinzione diversi dall'adempimento**

1. Generalità .....	» 523
2. La novazione (artt. 1230-1235) .....	» 523

3. La remissione del debito (artt. 1236-1240) .....	Pag. 525
4. La compensazione (artt. 1241-1252) .....	» 526
5. La confusione (artt. 1253-1255) .....	» 528
6. Impossibilità sopravvenuta della prestazione .....	» 528

#### Capitolo 6: L'inadempimento e la mora

1. L'inadempimento in generale .....	» 531
2. L'imputabilità .....	» 532
3. Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore .....	» 533
4. L'inesigibilità della prestazione .....	» 535
5. La mora del debitore .....	» 536
6. La mora del creditore (artt. 1206-1217) .....	» 538
7. Il risarcimento del danno .....	» 540

#### Capitolo 7: La responsabilità patrimoniale e le garanzie dell'obbligazione

##### Sezione Prima

##### *La responsabilità patrimoniale, garanzie dell'obbligazione e privilegi*

1. La responsabilità patrimoniale .....	» 545
2. Il rafforzamento della garanzia del credito .....	» 546
3. Cause legittime di prelazione .....	» 547
4. I privilegi .....	» 548

##### Sezione Seconda

##### *I diritti reali di garanzia*

5. I diritti reali di garanzia .....	» 550
6. Il pegno .....	» 551
7. L'ipoteca .....	» 553
8. Le fonti dell'ipoteca .....	» 555
9. L'ordine tra le ipoteche .....	» 556
10. L'ipoteca e i terzi .....	» 556
11. Estinzione dell'ipoteca .....	» 557

##### Sezione Terza

##### *Garanzie semplici*

12. Garanzie semplici o personali .....	» 557
13. Segue: La fideiussione .....	» 558
14. Il mandato di credito .....	» 561
15. Il contratto autonomo di garanzia .....	» 561
16. Lettera di gradimento (o di «patronage») .....	» 562
17. L'avallo .....	» 562
18. Il diritto di ritenzione .....	» 563
19. La clausola penale (art. 1382) .....	» 563
20. La caparra .....	» 564

## Capitolo 8: **La conservazione della garanzia patrimoniale e l'esecuzione sui beni del debitore**

### Sezione Prima

#### *Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale*

1. Generalità .....	Pag. 567
2. L'azione surrogatoria (art. 2900) .....	» 567
3. L'azione revocatoria (o pauliana) (artt. 2901-2904) .....	» 569
4. Il sequestro conservativo (artt. 2905-2906) .....	» 571

### Sezione Seconda

#### *L'esecuzione coattiva individuale e collettiva*

5. L'esecuzione forzata .....	» 571
6. L'esecuzione collettiva (o concorsuale) .....	» 572

### Sezione Terza

#### *La soggezione volontaria alle conseguenze della responsabilità patrimoniale*

7. La cessione dei beni ai creditori .....	» 572
8. L'anticresi .....	» 573

## PARTE VII I CONTRATTI

### Capitolo 1: **I contratti in generale**

1. Il contratto in generale .....	» 579
2. La classificazione dei contratti: contratti consensuali e reali .....	» 580
3. Contratti con efficacia reale e contratti obbligatori .....	» 581
4. Contratti ad esecuzione istantanea e di durata .....	» 581
5. Contratti a prestazioni corrispettive (sinallagmatici), contratti unilaterali, contratti a struttura associativa .....	» 582
6. Contratti commutativi e aleatori .....	» 583

### Capitolo 2: **Formazione del contratto e contratto preliminare**

1. La formazione del contratto (art. 1325) .....	» 587
2. La capacità di contrattare .....	» 587
3. Le trattative e la responsabilità precontrattuale (artt. 1337-1338) .....	» 588
4. La proposta (art. 1326) .....	» 589
5. Segue: L'offerta al pubblico (art. 1336) .....	» 591
6. L'accettazione (art. 1326) .....	» 592
7. Il contratto preliminare (artt. 1351 e 2932) .....	» 593

### Capitolo 3: **Il contenuto del contratto**

1. Il contenuto del contratto .....	» 599
-------------------------------------	-------

2. L'oggetto del contratto (artt. 1325 e 1346) .....	Pag. 600
3. I contratti normativi .....	» 600
4. I contratti per adesione (artt. 1341 e 1342) .....	» 601
5. I contratti del consumatore (art. 1469bis c.c.; D.Lgs. 206/2005) .....	» 603
6. I contratti conclusi fuori dei locali commerciali e i contratti a distanza .....	» 607
7. La nuova disciplina del credito al consumo .....	» 608

#### Capitolo 4: **Gli effetti del contratto**

1. Effetti verso le parti: creazione del vincolo (art. 1372) .....	» 611
2. Contratti ad effetti obbligatori e contratti ad effetti reali .....	» 611
3. Effetti del contratto nei confronti dei terzi (artt. 1379 e 1381) .....	» 612
4. Il contratto a favore del terzo (artt. 1411-1413) .....	» 614
5. Il contratto per persona da nominare (artt. 1401-1405) .....	» 615
6. Conflitti fra aventi diritto sullo stesso oggetto .....	» 616

#### Capitolo 5: **Interpretazione del contratto**

1. Nozione e sistema del codice .....	» 619
2. Criteri di interpretazione soggettiva (artt. 1362-1365) .....	» 620
3. Criteri di interpretazione oggettiva (artt. 1366-1370) .....	» 620
4. Regole finali (art. 1371) .....	» 621

#### Capitolo 6: **L'estinzione del contratto**

1. Premessa .....	» 623
2. La rescissione (artt. 1447-1448) .....	» 623
3. La risoluzione del contratto .....	» 626
4. La risoluzione per inadempimento (artt. 1453-1462) .....	» 627
5. La risoluzione per impossibilità sopravvenuta (artt. 1463-1466) .....	» 629
6. La risoluzione per eccessiva onerosità (art. 1467) .....	» 630
7. Il recesso (art. 1373) .....	» 631
8. Il mutuo dissenso (art. 1372) .....	» 632

#### Capitolo 7: **I contratti per la circolazione dei beni**

1. La compravendita .....	» 633
2. Figure principali di vendita .....	» 635
3. Segue: Vendite sottoposte a «condizione» .....	» 636
4. La vendita dei beni di consumo .....	» 637
5. Le singole ipotesi di vendita obbligatoria .....	» 638
6. Contratti negoziati fuori dalle sedi commerciali e vendite a distanza .....	» 639
7. La permuta (art. 1552) .....	» 639
8. Il riporto (art. 1548) .....	» 640
9. Il contratto estimatorio (art. 1556) .....	» 640
10. Il contratto di somministrazione (art. 1559) .....	» 641
11. Il franchising .....	» 642
12. Il factoring .....	» 643

#### Capitolo 8: **I contratti per il godimento dei beni**

1. La locazione .....	» 645
-----------------------	-------

2. L'affitto .....	Pag. 647
3. Il leasing .....	» 647

#### Capitolo 9: I contratti per la produzione di beni o l'esecuzione di servizi

1. L'appalto (artt. 1655-1702) .....	» 649
2. La subfornitura .....	» 651
3. I computer service contract .....	» 651
4. Il contratto di engineering .....	» 651
5. Il contratto d'opera .....	» 652
6. Il contratto di trasporto .....	» 653
7. Il deposito (artt. 1766-1782) .....	» 655

#### Capitolo 10: I contratti per il compimento o per la promozione di affari

1. Il mandato .....	» 657
2. La spedizione (artt. 1737-1741) .....	» 659
3. La commissione (artt. 1731-1736) .....	» 659
4. Il contratto di agenzia (artt. 1742-1753) .....	» 660
5. La mediazione (artt. 1754-1765) .....	» 661

#### Capitolo 11: I contratti di prestito

1. Il comodato (o prestito d'uso) .....	» 663
2. Il mutuo .....	» 664

#### Capitolo 12: Principali contratti bancari

1. Le operazioni bancarie .....	» 667
2. I contratti bancari .....	» 667
3. Il deposito bancario .....	» 667
4. L'apertura di credito bancario .....	» 668
5. L'anticipazione bancaria .....	» 669
6. Lo sconto bancario .....	» 669
7. Il conto corrente bancario .....	» 670

#### Capitolo 13: I contratti aleatori

1. Il contratto di assicurazione .....	» 671
2. L'assicurazione contro i danni .....	» 672
3. L'assicurazione sulla vita .....	» 673
4. L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile .....	» 674
5. La rendita .....	» 674

#### Capitolo 14: I contratti diretti a dirimere controversie

1. La transazione .....	» 675
-------------------------	-------

**PARTE VIII  
ALTRE FONTI DI OBBLIGAZIONE**

**Capitolo 1: Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali**

1. Generalità .....	Pag. 679
---------------------	----------

Sezione Prima  
*Le promesse unilaterali*

2. Le promesse unilaterali in generale .....	» 679
3. Promesse unilaterali e art. 1333 .....	» 680
4. Promessa di pagamento e ricognizione di debito .....	» 681
5. La promessa al pubblico .....	» 682

Sezione Seconda  
*I titoli di credito*

6. Nozione .....	» 683
7. Caratteri dei titoli di credito .....	» 684
8. Classificazioni .....	» 684
9. Eccezioni opponibili dal debitore cartolare .....	» 685
10. Ammortamento del titolo di credito .....	» 685

Sezione Terza  
*La gestione di affari altrui.  
L'ingiustificato arricchimento*

11. La gestione di affari altrui .....	» 686
12. L'arricchimento ingiustificato e i suoi rimedi .....	» 688
13. Il pagamento dell'indebito .....	» 688
14. Segue: L'ingiustificato arricchimento (artt. 2041-2042) .....	» 690

**Capitolo 2: I fatti illeciti e la responsabilità extracontrattuale**

1. L'illecito civile .....	» 693
2. La struttura dell'illecito civile .....	» 695
3. La responsabilità oggettiva .....	» 700
4. Le ipotesi di responsabilità oggettiva .....	» 701
5. La responsabilità indiretta (o per fatto altrui) .....	» 704
6. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale .....	» 706
7. Il danno e il risarcimento .....	» 707

PARTE IX  
LA SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE  
E LE DONAZIONI

Capitolo 1: **Eredità e legato. Il procedimento successorio**

Sezione Prima  
*Principi generali*

1. Nozione .....	Pag. 721
2. Fondamento .....	» 722
3. Rapporti e diritti oggetto di successione (artt. 587, 588) .....	» 722

Sezione Seconda  
*Eredità e legato*

4. Nozioni di eredità e legato (art. 588) .....	» 723
5. Rilevanza della distinzione tra eredità e legato .....	» 725

Sezione Terza  
*Il procedimento successorio*

6. L'apertura della successione (art. 456) .....	» 726
7. La vocazione .....	» 727
8. La delazione .....	» 727
9. Il divieto dei patti successori (art. 458; L. 55/2006 modif.) .....	» 728
10. Segue: Il patto di famiglia (artt. 768bis e ss.; L. 55/2006) .....	» 731
11. Il patrimonio ereditario prima dell'acquisto .....	» 731
12. I poteri del chiamato prima dell'accettazione .....	» 732
13. L'eredità giacente (art. 528) .....	» 733

Capitolo 2: **La capacità di succedere e l'indegnità**

Sezione Prima  
*La capacità di succedere*

1. Nozione .....	» 737
2. La capacità di succedere delle persone fisiche (art. 462) .....	» 737
3. La capacità di succedere delle persone giuridiche .....	» 739

Sezione Seconda  
*L'indegnità*

4. Nozione, fondamento e natura giuridica dell'indegnità .....	» 739
5. Casi di indegnità (art. 463; L. 137/2005) .....	» 740
6. Gli effetti dell'indegnità .....	» 741
7. La riabilitazione (art. 466) .....	» 741
8. Indegnità e diseredazione .....	» 742

**Capitolo 3: Trasmissione e devoluzione dell'eredità**

1. La trasmissione dell'eredità (art. 479) .....	Pag. 743
2. Le sostituzioni testamentarie (artt. 688-691) .....	» 744
3. La sostituzione ordinaria (art. 688) .....	» 744
4. La sostituzione fedecommissaria (artt. 692-699) .....	» 746
5. Il diritto di rappresentazione (artt. 467-469) .....	» 749
6. L'accrescimento (artt. 674-678) .....	» 751

**Capitolo 4: L'acquisto dell'eredità e la rinuncia**

Sezione Prima

*L'acquisto dell'eredità*

1. Premessa .....	» 757
2. I soggetti legittimati all'acquisto .....	» 757
3. Il diritto di accettazione .....	» 758
4. L'accettazione: nozione e natura giuridica .....	» 759
5. Tipi e forme dell'accettazione .....	» 760
6. L'accettazione con beneficio d'inventario (artt. 484-511) .....	» 761
7. Separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede .....	» 764
8. Le azioni a tutela dell'erede: l'azione di petizione ereditaria (artt. 533-535) .....	» 766
9. Altre azioni a tutela dell'erede .....	» 768
10. La tutela dei diritti del terzo nella successione: gli acquisti dall'erede apparente (art. 534) .....	» 768

Sezione Seconda

*La rinuncia all'eredità*

11. Nozione e natura giuridica (art. 519) .....	» 769
12. Caratteri e forma della rinuncia .....	» 770
13. Gli effetti della rinuncia .....	» 770
14. L'impugnativa della rinuncia .....	» 771
15. Revoca e decadenza dalla rinuncia (art. 525) .....	» 771

**Capitolo 5: La successione legittima**

1. La successione dei parenti .....	» 773
2. Singole ipotesi di successione legittima .....	» 774
3. La successione dello Stato (art. 586) .....	» 776

**Capitolo 6: La successione testamentaria**

Sezione Prima

*Il testamento: contenuto e forme*

1. Nozione e fondamento (art. 587) .....	» 779
2. Il contenuto del testamento .....	» 780
3. Natura giuridica del testamento .....	» 780
4. Principi fondamentali della volontà testamentaria .....	» 781
5. Le disposizioni fiduciarie (art. 627) .....	» 782

6. I vizi della volontà .....	Pag. 783
7. I motivi del testamento .....	» 784
8. Gli elementi accidentali nel testamento (artt. 633-648) .....	» 784
9. Il «modus» .....	» 786
10. Le forme del testamento .....	» 787
11. Il testamento olografo (art. 602) .....	» 788
12. Il testamento pubblico (art. 603) .....	» 789
13. Il testamento segreto (art. 604) .....	» 789
14. Il testamento internazionale .....	» 790

#### Sezione Seconda

##### *Capacità di testare e di ricevere per testamento*

15. Capacità ed incapacità di testare (art. 591) .....	» 790
16. Capacità e incapacità di succedere .....	» 791

#### Sezione Terza

##### *Invalidità ed inefficacia del testamento*

17. La nullità delle disposizioni testamentarie .....	» 793
18. Annullabilità delle disposizioni testamentarie .....	» 794
19. Conversione del testamento nullo (art. 607) .....	» 794
20. Sanatoria della disposizione testamentaria nulla .....	» 794
21. L'inefficacia del testamento .....	» 796

#### Sezione Quarta

##### *Revocazione e caducità del testamento*

22. La revocazione in generale (artt. 679 ss.) .....	» 796
23. Forme della revocazione .....	» 797
24. La revocazione della revocazione (art. 681) .....	» 798
25. La caducità (revocazione di diritto) delle disposizioni testamentarie (art. 687) ....	» 799

#### Sezione Quinta

##### *Pubblicazione ed esecuzione del testamento*

26. La pubblicazione del testamento (artt. 620-623) .....	» 800
27. L'esecuzione del testamento e l'esecutore testamentario (artt. 700-712) .....	» 802

### Capitolo 7: **La successione dei legittimari**

1. Generalità .....	» 805
2. Le categorie di legittimari (art. 536) .....	» 806
3. La legittima e la disponibile nel patrimonio ereditario .....	» 807
4. L'intangibilità della legittima .....	» 807
5. Deroghe all'intangibilità della legittima .....	» 808
6. Lesione di legittima e riunione fittizia .....	» 809
7. L'azione di riduzione (artt. 553-564) .....	» 810

**Capitolo 8: La successione a titolo particolare: il legato**

1. Il legato in generale: nozione e distinzioni .....	Pag. 815
2. Il sublegato .....	» 817
3. Il prelegato (art. 661) .....	» 817
4. L'acquisto del legato e la rinuncia .....	» 818
5. Figure particolari di legato .....	» 819

**Capitolo 9: Comunione e divisione dell'eredità**

1. La comunione ereditaria .....	» 823
2. Segue: Il diritto di prelazione ed il retratto successorio (art. 732) .....	» 823
3. La divisione (artt. 713 e ss.) .....	» 825
4. La divisione giudiziale .....	» 826
5. La divisione del testatore (art. 734) (1) .....	» 827
6. Rimedi contro la divisione .....	» 828
7. La divisione dei debiti e pesi ereditari (artt. 752-756) .....	» 830
8. La collazione (artt. 737-751) .....	» 831

**Capitolo 10: Le donazioni**

1. Nozione e natura giuridica della donazione (art. 769) .....	» 835
2. Elementi della donazione .....	» 836
3. Il contratto di donazione .....	» 836
4. Gli elementi accidentali .....	» 838
5. L'invalidità del contratto di donazione .....	» 839
6. Figure particolari di donazione .....	» 839
7. La revoca della donazione (artt. 800-809) .....	» 841
8. Le liberalità non donative .....	» 841

**PARTE X**

**PROVA E PUBBLICITÀ DEI FATTI GIURIDICI**

**Capitolo 1: La prova dei fatti giuridici**

1. Generalità: il principio dispositivo .....	» 847
2. L'onere della prova (art. 2697) .....	» 847
3. I mezzi di prova .....	» 848
4. Le presunzioni .....	» 848
5. Le prove documentali .....	» 849
6. La prova testimoniale .....	» 849
7. La confessione .....	» 850
8. Il giuramento .....	» 851

**Capitolo 2: La pubblicità dei fatti giuridici**

1. Concetti generali .....	» 853
2. La pubblicità relativa alle persone ed alle successioni .....	» 854
3. La pubblicità in relazione alle varie categorie di beni .....	» 854
4. La trascrizione .....	» 855
5. Segue: Gli effetti della trascrizione .....	» 855

6. La trascrizione del preliminare .....	Pag. 858
7. Natura e disciplina giuridica della trascrizione .....	» 858
8. Ambito di applicabilità della trascrizione .....	» 859
9. Luogo e modalità della trascrizione .....	» 859

Copyright © Esselibri S.p.A.